



CITTA' DI VELLETRI

(Provincia di Roma)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 37

Data 07/07/2010

OGGETTO: Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Velletri.

L'anno **DUEMILADIECI**, addì **SETTE** del mese di **LUGLIO**, alle ore **9.38**, nella Sala delle Adunanze Consiliari, convocato con inviti scritti recapitati a termine di legge si è riunito, in seduta pubblica, straordinaria in prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono componenti i Sigg.:

1) SERVADIO	FAUSTO Sindaco	17) CROCETTA	LUIGI
2) CUGINI	GIULIANO Presidente	18) ANDREOZZI	SERGIO
3) SERAFI	CARLO	19) MONACO	ELIS
4) TADDEI	FABIO	20) RIGHINI	GIANCARLO
5) CIAFREI	GIULIA	21) CERINI	GIANNI
6) CESTRILLI	GIANFRANCO	22) BORRI	GIANNI
7) BARRACCHIA	DANIELE	23) QUAGLIA	CARLO
8) PALLOCCA	MASSIMO	24) D'ANDREA	FABIO
9) TREGGIARI	EMANUELA	25) TRIVELLONI	GIAN LUCA
10) DE SANTIS	FRANCO	26) CIARCIA	MARILENA
11) CIARLA	MASSIMO	27) LADAGA	SALVATORE
12) D'ANDREA	PATRIZIO IVO	28) NARDINI	FRANCESCO
13) BAGAGLINI	VALTER	29) SORRENTINO	TULLIO NICOLA
14) BAGAGLINI	VINCENZO	30) CUGINI	ROLANDO
15) TRENTA	ROMINA	31) ANDOLFI	MASSIMO
16) ROSSI	DANILO		

Presiede il Sig. **GIULIANO CUGINI**

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa **ROSSELLA MENICHELLI**

Presenti, al momento della votazione **n. 22**.

Assenti i Consiglieri **Pallocca, Monaco, Righini, Cerini, Quaglia, D'Andrea Fabio, Trivelloni, Ciarcia, Nardini**.

Relaziona l'Assessore **Augusto Di Lazzaro**.

- Verificato che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare, il Presidente dichiara aperta l'adunanza.
- In prosecuzione di seduta il Presidente accerta che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare.

Durante la seduta sono stati nominati scrutatori i Sigg. **Vincenzo Bagaglino, Emanuela Treggiari, Tullio Nicola Sorrentino**.

Su proposta del Dirigente del Settore Cimitero Ing. Alessandro Albertini.

Premesso che sulla presente proposta di deliberazione, sono stati acquisiti i pareri dei funzionari Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000 (All. A);

Visto l'emendamento presentato in corso di seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

CHE attualmente il Civico Cimitero di Velletri è sprovvisto di un Regolamento di Polizia Mortuaria in linea con le vigenti leggi in materia;

CHE per quanto sopra il Regolamento di Polizia Mortuaria razionalizza in maniera univoca tutte le procedure atte alla sana e corretta gestione cimiteriale;

PRESO ATTO CHE l'ufficio del servizio cimiteriale di questo Comune ha redatto un nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria, in linea con i dettami normativi vigenti, allegato al presente atto;

CHE tale Regolamento di Polizia Mortuaria ha avuto la preliminare approvazione con atto di Giunta Comunale n. 383 del 19.11.2009;

VISTO il Testo Unico Enti locali approvato con D. L.gvo 267/2000;

VISTO il Regolamento e lo Statuto del Comune di Velletri;

Dopo ampio e articolato dibattito come riportato nel verbale di seduta (All. 1) con voti favorevoli n. 22, su n. 22 presenti e n. 22 votanti, resi per appello nominale, sulla proposta di deliberazione come emendata nel corso di seduta.

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE** l'allegato Regolamento di Polizia Mortuaria come indicato in premessa composto da n. 105 articoli (All. B);
- 2) DI TRASMETTERE**, tale atto al Dirigente preposto per gli ulteriori adempimenti di legge.



COMUNE DI VELLETRI

Provincia di Roma

Piazza Cesare Ottaviano Augusto. 1 – Centralino: 06.961581 – P.I. 01001051000

Allegato "A" alla deliberazione di
C.C. n. 37 del 07-07-2010

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 07-07-2010

OGGETTO: Approvazione del Nuovo Regolamento di
Polizia Mortuaria del Comune di Velletri

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato
con il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Parere in ordine alla sola regolarità tecnica: FAVOREVILE

Il Responsabile del Servizio

Data 01.03.2010

Parere in ordine alla sola regolarità contabile: _____

COPERTURA FINANZIARIA

Al:

Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Capitolo

Data _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

ALL. B

Comune Velletri
Provincia di Roma

**REGOLAMENTO COMUNALE DI
POLIZIA MORTUARIA E
CIMITERIALE**

PRESENTANO

Per la parte tecnica:

Ing. Alessandro Albertini

Il Dirigente del Settore Cimitero
Dott. Ing. *A. Albertini*

Alla Giunta:

Assessore Augusto Di Lazzaro

PREMESSA

1. Il presente regolamento disciplina i servizi di polizia mortuaria e cimiteriale intendendosi tali quelli che si riferiscono alla destinazione dei defunti salme o di parti di essi, ai depositi di osservazione ed obitori, ai servizi e trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, alla concessione di manufatti e terreni, destinati a sepoltura privata, alla cremazione ed in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia dei defunti.
2. Il Comune provvede a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento, Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte fornisce le informazioni specifiche ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione della salma.
3. Il Comune invierà copia del presente ordinamento alle agenzie funebri del luogo, assicurando che le stesse operino nel rispetto del presente ordinamento.
4. Il presente regolamento sarà integrato con tutte le successive modificazioni legislative ed eventuali circolari esplicative, ministeriali o regionali successive all'approvazione dello stesso.
5. Copia del presente regolamento, sarà a disposizione degli utenti per la consultazione, presso l'ufficio cimiteriale.
6. Ogni cittadino che, ne volesse una copia, può farne richiesta all'ufficio tecnico, con domanda in bollo ed un versamento di €. 60,00, all'ufficio protocollo.

Legenda

- a) **Salma:** persona deceduta prima dell'accertamento necroscopo da parte del Medico incaricato dall'ufficio competente della ASL.
- b) **Cadavere o defunto:** persona deceduta dopo l'accertamento necroscopo effettuato dal Medico incaricato dall'ufficio competente della ASL.
- c) **Ipogeo:** loculo in cemento posto al di sotto del livello del terreno.
- d) **Apogeo:** loculo in cemento posto al di sopra del livello del terreno.
- e) **Inumazione:** defunto seppellito tramite interrazione.
- f) **Tumulazione:** defunto tumulato all'interno di loculo in cemento o in mattoni.
- g) **Medico Necroscopo:** Dottore incaricato dall'ufficio di medicina legale della ASL, il quale accerta l'effettivo decesso del defunto e verifica che non ci siano pericoli per la pubblica incolumità dei cittadini nell'esposizione dello stesso al pubblico.
- h) **Esumazione:** estrazione del feretro dal luogo di inumazione, per riduzione in ossario o altro.
- i) **Estumulazione:** estrazione del feretro dal luogo di tumulazione, per riduzione in ossario o altro

Capo I

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DECESSI

Art. 1

1. Fermo restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari o da delegati degli stessi, contenute nel titolo IX del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396¹ recante "regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile", i medici, a norma dell'art. 103, sub. a), del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio Decreto 27.07.1934, n. 1265², debbono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, secondo scienza e conoscenza, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'Ufficio competente della ASL. dove è avvenuto il decesso.
3. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del Decreto del Presidente della Repubblica 13.02.1964, n. 185³.
4. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 4 del presente regolamento.
5. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.
6. La denuncia della causa di morte di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica e sul modello 1/s, allegato nel presente regolamento, dai congiunti o chi per essi (Agenzia Funebre incaricata).
7. E' obbligatorio che ne venga comunicato l'avvenuto decesso all'ufficio della ASL competente, se il decesso avviene in abitazione privata, case alloggio o case di cura private, la quale invierà il medico legale dietro invito dell'ufficiale di stato civile che redigerà regolare certificato necroscopico.
8. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso all' Ufficio competente della ASL. qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una Unità Sanitaria Locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte alla Unità Sanitaria Locale di residenza.
9. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

1) Art. 72. (Dichiarazione di morte)

1. La dichiarazione di morte è fatta non oltre le ventiquattro ore dal decesso all'ufficiale dello stato civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto.
2. La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.
3. In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi ne è stato delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato dal comma 1, all'ufficiale dello stato civile, con le indicazioni stabilite nell'articolo 73.

2) Art. 73 regio Decreto 27.07.1934, n. 1265

- a) a denunciare al sindaco le cause di morte entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso.

3) Art. 100. Certificati di morte. DPR 13.02.1964, n. 185

- Nei certificati di morte di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve essere fatta menzione dei nuclidi somministrati, della loro quantità e della data di somministrazione, quali risultano dalla dichiarazione di cui all'art. 98.

10. Le agenzie di OO.FF. devono produrre per l'autorizzazione al trasporto ed alla sepoltura del cadavere, i seguenti documenti anche per il trasporto all'interno dei confini comunali:
 - a) Il Certificato Medico di accertamento del decesso della salma, redatto dal Medico Curante o

Direttore Sanitario mod 1/s come da allegato 3, al presente regolamento.

Art. 4 comma 5 del presente regolamento.

- b) Compilazione del mod 2/s allegato 7, al presente regolamento per la parte superiore, da parte dell'ufficiale di stato civile, la parte inferiore da parte del Medico Necroscopo dell'ufficio competente della ASL. Art. 4 comma 1 del presente regolamento
- c) Scheda Istat, compilata dal medico che ne accerta il decesso o in mancanza dal Medico Necroscopo dell'ufficio competente della ASL. Art. 4 comma 5 del presente regolamento.
- d) Istanza al trasporto in carta da bollo come da modello sc/1 allegato 4, al presente regolamento sia per trasporti all'interno del territorio comunale, che per trasporti al di fuori del territorio comunale.
- e) N° 2 marche da bollo per gli importi vigenti.
- f) Per il trasporto dei non residenti in altri Comuni va esibita ricevuta del pagamento dei diritti di trasporto fuori comune come da tariffario allegato.

11. L'autorizzazione per la tumulazione di parti riconoscibili, asportate per motivi clinici, la rilascia il Medico Necroscopo dell'ufficio competente della ASL o direttore Sanitario di pubblica struttura ospedaliera, anche per il trasporto ad altro comune di destinazione.

Art. 2

Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal 5° comma dell'art. 1, si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli n. 39 e 45 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285¹.

1) Art. 39.

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati dal sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1.

Il sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 1, comma

2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.

3. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

2) Art. 45.

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al sindaco e da quest'ultimo al coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale o delle unità sanitarie locali interessate per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1.

Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.

3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusa compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al sindaco e al coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale comprendente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche

.4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite secondo le prescrizioni di cui all'art. 38.

5. Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Art. 3

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365¹ del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

Art. 4

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 74, comma 2, del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396², sull'Ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate da medico nominato dalla Unità Sanitaria Locale competente.
2. Negli Ospedali pubblici la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore Sanitario o dal medico da lui delegato.
3. I medici necroscopici dipendono per tale attività dal Responsabile del Servizio dell'Unità Sanitaria Locale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del Codice Penale¹.
4. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato all'art. 74, comma 2, del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396². Dietro invito dell'ufficiale di stato civile del comune ove avvenuto il decesso.

1) Art. 365 Codice Penale

- Omissione di referto -

Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'art. 361, è punito con la multa fino a lire un milione.

Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

2) Art. 74, comma 2, del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396

1. Non si può far luogo ad inumazione o tumulazione di un cadavere senza la preventiva autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, da rilasciare in carta semplice e senza spesa (autorizzazione alla sepoltura).
 2. L'ufficiale dello stato civile non può accordare l'autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali e, dopo che egli si sia accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario; questi deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta nel quale, se del caso, deve indicare la esistenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta. Il certificato è annotato negli archivi di cui all'articolo 10.
 3. In caso di cremazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 79 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. E successive modifiche (vedi legge 130).
5. L'accertamento della morte è effettuato ai sensi dell'art. 2 della legge n. 578/93¹ e sulla base di quanto disposto dagli artt. 1-2-3 del D.M. Sanità 22.08.1994, n. 582². L'accertamento della morte eseguito con le modalità indicate negli artt. 3 e 4 del Decreto Ministeriale 22.08.1994, n. 582² "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte" esclude ogni ulteriore accertamento previsto all'art. 74, comma 2, del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, sull'Ordinamento dello Stato Civile, e dagli artt. 4, 8 e 9 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285³. In tali casi l'obbligo della compilazione del certificato di morte di cui all'art. 74, comma 2, del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, sull'Ordinamento dello Stato Civile, compete, in qualità di medico necroscopo, al componente medico legale, o in mancanza, a chi lo sostituisce nel collegio di cui all'art. 2, 5° comma, della legge 29.12.1993, n. 578¹ "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte".

1) Art. 2. Accertamento di morte. Legge 29.12.1993, n. 578.

1. La morte per arresto cardiaco si intende avvenuta quando la respirazione e la circolazione sono cessate per un intervallo di tempo tale da comportare la perdita irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo e può essere accertata con le modalità definite con decreto emanato dal Ministro della sanità.
2. La morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie si intende avvenuta quando si verifica la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo ed è accertata con le modalità clinico-instrumentali definite con decreto emanato dal Ministro della sanità.
3. Il decreto del Ministro della sanità di cui ai commi 1 e 2 è emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere obbligatorio e vincolante del Consiglio superiore di sanità, che deve esprimersi dopo aver sentito le società medico-scientifiche competenti nella materia. I successivi eventuali aggiornamenti e modifiche del citato decreto sono disposti con la medesima procedura.
4. Il decreto del Ministro della sanità di cui al comma 2 definisce le condizioni la cui presenza simultanea determina il momento della morte e definisce il periodo di osservazione durante il quale deve verificarsi il perdurare di tali condizioni, periodo che non può essere inferiore alle sei ore. Il citato decreto deve tener conto delle peculiarità dei soggetti di età inferiore ai cinque anni.
5. L'accertamento della morte dei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie è effettuato da un collegio medico nominato dalla direzione sanitaria, composto da un medico legale o, in

mancanza, da un medico di direzione sanitaria o da un anatomo-patologo, da un medico specialista in anestesia e rianimazione e da un medico neurofisiopatologo o, in mancanza, da un neurologo o da un neurochirurgo esperti in elettroencefalografia. I componenti del collegio medico sono dipendenti di strutture sanitarie pubbliche.

6. In ogni struttura sanitaria pubblica, la direzione sanitaria nomina uno o più colleghi medici per l'accertamento della morte dei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie. Ciascun singolo caso deve essere seguito dallo stesso collegio medico.

7. Il collegio medico è tenuto ad esercitare le sue funzioni anche in strutture sanitarie diverse da quella di appartenenza. Le case di cura private devono avvalersi per l'accertamento della morte nel caso di cui al comma 2 dei colleghi medici costituiti nelle strutture sanitarie pubbliche.

8. La partecipazione al collegio medico è obbligatoria e rientra nei doveri di ufficio del nominato.

9. Il collegio medico deve esprimere un giudizio unanime sul momento della morte.

2) Articolo 1. Campo di applicazione. D.M. 22.8.1994, n. 582

1. I rapporti con i medici specialisti e generici che operano negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della sanità - Servizio di assistenza sanitaria ai naviganti (SASN), a decorrere dal 1° gennaio 1989 sono regolati, per la parte compatibile, dalla normativa e dagli istituti economici di cui all'accordo collettivo nazionale unico per i medici specialisti ambulatoriali operanti nelle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con le modificazioni, integrazioni e adattamenti, di cui agli articoli che seguono, resi necessari dalle peculiari esigenze del Ministero della sanità ai fini dell'erogazione delle prestazioni ambulatoriali specialistiche, generiche e di medicina legale, al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito nella legge 3 settembre 1982, n. 627, e del decreto ministeriale 22 febbraio 1984.

2. I medici specialisti e generici convenzionati, ai quali è comunque riconosciuta e garantita la piena autonomia professionale, si attengono alle direttive ministeriali, compatibili con il presente regolamento, emanato per assicurare un'assistenza efficace e tempestiva ed il funzionamento generale del servizio; essi, sotto il profilo funzionale, dipendono dal responsabile del presidio ambulatoriale ove operano.

3. Ai medici generici che operano negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della sanità si estendono, in quanto applicabili, le norme previste per i medici specialisti ambulatoriali di cui al capo I, salvo quanto disposto negli articoli del capo II che seguono.

4. Il presente regolamento disciplina i rapporti dei medici ambulatoriali convenzionati per il periodo 1° gennaio 1989-31 dicembre 1991.

Articolo 2. Conferimento dell'incarico.

1. Il Ministero della sanità - SASN competente, qualora si determini la necessità di attribuire un incarico di medico specialista ambulatoriale, interpella direttamente uno dei medici inseriti nella graduatoria di cui all'art. 8 dell'accordo collettivo nazionale emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316.

2. Ottenuta la disponibilità da parte dell'interessato, il Ministro della sanità provvede al conferimento dell'incarico a tempo determinato per la durata di tre mesi, dandone comunicazione al comitato di cui all'art. 13 dell'accordo di cui al comma 1, territorialmente competente.

3. Il conferimento dell'incarico è effettuato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento in duplice esemplare, dei quali uno deve essere restituito dallo specialista con la dichiarazione di accettazione della presente normativa, dell'orario, dei giorni e dei luoghi stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni professionali.

4. La mancata restituzione, entro quindici giorni dalla data di ricezione risultante sull'avviso di ricevimento, della copia della lettera di incarico, sottoscritta per accettazione, equivale a non accettazione dell'incarico stesso.

5. Entro trenta giorni dalla comunicazione del conferimento dell'incarico il medico, a pena di decadenza, deve rilasciare apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante l'insussistenza dei casi di incompatibilità di cui al successivo art. 3 del presente regolamento.

6. Durante il periodo di prova allo specialista compete lo stesso trattamento economico previsto per lo specialista confermato nell'incarico.

7. Allo scadere del terzo mese, ove da parte del Ministero della sanità, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, non venga notificata allo specialista la mancata conferma, l'incarico si intende conferito a tempo indeterminato. Tale incarico non costituisce titolo di priorità ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990.

8. La mancata conferma o la trasformazione dell'incarico a tempo indeterminato viene comunicata tempestivamente al competente comitato di cui all'art. 13 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990.

9. Contro il provvedimento di mancata conferma, entro il termine perentorio di giorni dieci dalla data di ricezione della comunicazione, l'interessato può produrre istanza di riesame al Ministero della sanità - Ufficio per l'attuazione del Servizio sanitario nazionale, che decide in via definitiva entro i trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza.

10. In caso di accoglimento dell'istanza, il Ministero della sanità risolve, senza obbligo di preavviso, l'eventuale rapporto instaurato nel frattempo con altro specialista e sottoposto alla condizione risolutiva del mancato accoglimento dell'istanza di riesame dello specialista sostituito.

11. In caso di urgenza il Ministro della sanità può conferire incarichi provvisori, comunque non superiori a tre mesi e non rinnovabili, in attesa che si definisca la procedura di cui ai commi precedenti.

Articolo 3. Incompatibilità.

1. Fermo restando quanto stabilito nell'art. 2 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990 l'incarico non può essere conferito al sanitario che svolga attività di medico fiduciario convenzionato con il Ministero della sanità.

3) Art. 4. DPR 285/90

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui [all'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238] sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dalla unità sanitaria locale competente.
 2. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.
 3. I medici necroscopici dipendono per tale attività dal coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.
 4. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.
 5. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10, e comunque non dopo le trenta ore (1).
- (1) Le parole in parentesi si intendono ora riferite alle corrispondenti norme di cui al d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396 di abrogazione.

Art. 8.

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.

Art. 9.

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8.

Art. 5

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadaveri o anche di resti umani o di ossa umane, chi ne fa scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione alla Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e all'Ufficio competente della ASL.
2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria l'Unità Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco e alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 6

L'autorizzazione per la sepoltura nel Cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 74 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396¹, dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Art. 7

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 37 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396², sull'Ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Ufficio competente della ASL.
3. A richiesta dei genitori, nel Cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai commi 2° e 3°, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro le 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di sepoltura all'Ufficio sanitario competente della ASL, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

1) Art. 74 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.

1. Non si può far luogo ad inumazione o tumulazione di un cadavere senza la preventiva autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, da rilasciare in carta semplice e senza spesa.

2. L'ufficiale dello stato civile non può accordare l'autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario; questi deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta nel quale, se del caso, deve indicare la esistenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta. Il certificato è annotato negli archivi di cui all'articolo 10.

3. In caso di cremazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 79 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2) Art. 37 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396

1. Quando al momento della dichiarazione di nascita il bambino non è vivo, il dichiarante deve far conoscere se il bambino è nato morto o è morto posteriormente alla nascita. Tali circostanze devono essere comprovate dal dichiarante con certificato medico.

2. L'ufficiale dello stato civile forma il solo atto di nascita se il bambino è nato morto e fa ciò risultare nell'atto stesso; egli forma anche quello di morte, se il bambino è morto posteriormente alla nascita.

Capo II

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 8

1. L'accertamento della morte per arresto cardiaco può essere effettuato da un medico con il rilievo grafico continuo dell'elettrocardiogramma protratto per non meno di 20 minuti primi.
2. Nei soggetti affetti da lesioni encefaliche sottoposti a misure rianimatorie le condizioni che inducono all'accertamento della morte per cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo sono:
 - Stato di incoscienza
 - Assenza di riflessi del tronco e di respiro spontaneo
 - Silenzio elettrico cerebrale.
3. Il verificarsi di tali condizioni impongono al medico della struttura sanitaria di dare immediata comunicazione alla direzione sanitaria dell'esistenza di un caso di morte per cessazione irreversibile delle funzioni encefaliche.
4. Nei soggetti indicati al punto 2) del presente articolo la morte è accertata quanto sia riscontrata per il periodo di osservazione prescritto la contemporanea presenza delle seguenti condizioni:
 - Stato di incoscienza
 - Assenza di riflesso corneale, ecc.

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né sottoposto ad autopsia, trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera né essere inumato, tumulato, cremato prima che ne sia certificata la morte da parte del medico necroscopo, come all'art. 2 D. M.

22.08.1994, n. 592¹ "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte" salvo nei casi di decapitazione o di maciullamento, come all'art. 4 D.M. 22.08.1994, n. 592².

1) Art. 2. Accertamento di morte. 22.08.1994, n. 592

1. La morte per arresto cardiaco si intende avvenuta quando la respirazione e la circolazione sono cessate per un intervallo di tempo tale da comportare la perdita irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo e può essere accertata con le modalità definite con decreto emanato dal Ministro della sanità.
2. La morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie si intende avvenuta quando si verifica la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo ed è accertata con le modalità clinico-strumentali definite con decreto emanato dal Ministro della sanità.
3. Il decreto del Ministro della sanità di cui ai commi 1 e 2 è emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere obbligatorio e vincolante del Consiglio superiore di sanità, che deve esprimersi dopo aver sentito le società medico-scientifiche competenti nella materia. I successivi eventuali aggiornamenti e modifiche del citato decreto sono disposti con la medesima procedura.
4. Il decreto del Ministro della sanità di cui al comma 2 definisce le condizioni la cui presenza simultanea determina il momento della morte e definisce il periodo di osservazione durante il quale deve verificarsi il perdurare di tali condizioni, periodo che non può essere inferiore alle sei ore. Il citato decreto deve tener conto delle peculiarità dei soggetti di età inferiore ai cinque anni.
5. L'accertamento della morte dei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie è effettuato da un collegio medico nominato dalla direzione sanitaria, composto da un medico legale o, in mancanza, da un medico di direzione sanitaria o da un anatomo-patologo, da un medico specialista in anestesia e rianimazione e da un medico neurofisiopatologo o, in mancanza, da un neurologo o da un neurochirurgo esperti in elettroencefalografia. I componenti del collegio medico sono dipendenti di strutture sanitarie pubbliche.
6. In ogni struttura sanitaria pubblica, la direzione sanitaria nomina uno o più collegi medici per l'accertamento della morte dei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie. Ciascun singolo caso deve essere seguito dallo stesso collegio medico.
7. Il collegio medico è tenuto ad esercitare le sue funzioni anche in strutture sanitarie diverse da quella di appartenenza. Le case di cura private devono avvalersi per l'accertamento della morte nel caso di cui al comma 2 dei collegi medici costituiti nelle strutture sanitarie pubbliche.

8. La partecipazione al collegio medico è obbligatoria e rientra nei doveri di ufficio del nominato.
9. Il collegio medico deve esprimere un giudizio unanime sul momento della morte.

2) Art. 4 del D.M. Sanità n. 592/94.

1. Nei casi in cui l'accertamento di morte non viene effettuato secondo le procedure di cui all'articolo 2, nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato prima che siano trascorse ventiquattro ore dal momento del decesso, salvi i casi di decapitazione o di maciullamento.

Art. 9

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8. Negli altri casi il periodo di osservazione è quello stabilito dall'art. 4 del D.M. Sanità n. 582/94¹.

Art. 10

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica del distretto della ASL, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 11

Durante il periodo di osservazione, il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva - diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica del distretto della ASL adotta le misure cautelative necessarie.

1) Art. 4 del D.M. Sanità n. 592/94.

1. Nei casi in cui l'accertamento di morte non viene effettuato secondo le procedure di cui all'articolo 2, nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato prima che siano trascorse ventiquattro ore dal momento del decesso, salvi i casi di decapitazione o di maciullamento.

Capo III

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Art. 12

1. Il Comune dispone di locali per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme delle persone (camera mortuaria dell'ospedale civile):
 - Morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - Morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - Ignoto, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
1. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Art. 13

1. Il Comune dispone presso la struttura ospedaliera P. Colombo, di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:
 - Mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico delle salme di persone decedute senza assistenza medica;
 - Deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico - conservativo;
 - Deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria e trattamento igienico - conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

Per le salme di cui all'art. 12 comma 1, la destinazione di dette salme è a facoltà del procuratore o di un sostituto decidere dove portarle.

Art. 14

1. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte, caso per caso, dall'Ufficio sanitario competente della ASL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185¹.

1) Art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185

Nei certificati di morte di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve essere fatta menzione dei nuclidi somministrati, della loro quantità e della data di somministrazione, quali risultano dalla dichiarazione di cui all'art. 98.

Capo IV

RISCONTRO DIAGNOSTICO

Art. 15

1. Fatti salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della Legge 15 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati, quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
2. Il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulla causa della morte.
3. Il riscontro diagnostico è seguito alla presenza del primario medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dell'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.
4. Eseguito l'accertamento diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente che lo ha richiesto.

1) Art. 1. Legge 15 febbraio 1961, n. 83

I cadaveri delle persone decedute senza assistenza sanitaria, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico contemplato dall'art. 32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 85 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sull'ordinamento ospedaliero.

Debbono essere sottoposti al riscontro diagnostico i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il medico provinciale può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussiste il dubbio sulle cause della morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito - alla presenza del primario o curante, ove questi lo ritenga necessario - nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'istituto per il quale viene effettuato.

Art. 16

1. I riscontri diagnostici su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le misure di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli artt. 6, 69 e 74 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185¹, in quanto applicabili.

Art. 17

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte di cui

- all'art. 1. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 1, 7° comma.
2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265², e successive modifiche.
 3. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico del settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

1) Art. 6. Definizione di unità di misura, del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

Per l'applicazione della presente legge valgono le seguenti definizioni:

a) curie: quantità di nuclide radioattivo nella quale il numero di disintegrazioni per secondo è di $3,7 \times 10^{10}$: esso rappresenta l'unità di radioattività; **b)** rad: unità di misura della dose assorbita; 1 rad è uguale a 100 erg per grammo di sostanza irradiata, nel punto preso in esame; **c)** rem: dose di radiazioni ionizzanti che, assorbita dal corpo umano produce un effetto biologico identico a quello prodotto nello stesso tessuto dall'assorbimento di un rad di raggi X. I raggi X usati come riferimento sono quelli che producono una ionizzazione specifica media uguale a 100 coppie di ioni per micron di percorso in acqua. Ciò corrisponde a raggi X di circa 250 chilovolt; **d)** roentgen: unità di misura della dose di esposizione di raggi X o gamma, tale che l'emissione corpuscolare ad essa associata per 0,001293 grammi di aria produce, in aria, ioni portanti una unità elettrostatica di quantità di elettricità dell'uno e dell'altro segno.

Art. 69. Sorveglianza fisica e medica.

I datori di lavoro esercenti attività che comportano la delimitazione di zone controllate devono provvedere ad assicurare la sorveglianza fisica della protezione e la sorveglianza medica dei lavoratori, in conformità alle norme stabilite dal presente Capo.

I datori di lavoro devono altresì assicurare la sorveglianza fisica e medica nei confronti dei lavoratori professionalmente esposti fuori dalle zone controllate se sussiste un rischio lavorativo derivante dalle radiazioni ionizzanti.

Art. 74. Documentazione relativa alla sorveglianza fisica della protezione.

Il datore di lavoro deve provvedere affinché l'esperto qualificato istituisca, tenga aggiornati e conservi i seguenti documenti:

- a) un registro sul quale devono essere annotate le valutazioni delle irradiazioni e le contaminazioni radioattive di cui al numero 3), lettere a), b), c) dell'art. 72;
- b) i verbali dei provvedimenti di intervento adottati;
- c) le schede personali sulle quali devono essere annotati i risultati delle valutazioni delle dosi individuali. Le schede personali devono essere conservate, a cura del datore di lavoro, per almeno trenta anni dopo la cessazione del lavoro comportante un'esposizione alle radiazioni ionizzanti e comunque per tutta la durata della vita dell'interessato.

In caso di cessazione dell'impresa prima del compimento dei termini di cui al comma precedente, il datore di lavoro deve consegnare i predetti documenti all'Ispettorato medico centrale del lavoro che provvede alla loro conservazione fino al compimento del periodo previsto dal comma precedente.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale possono essere determinate particolari modalità di tenuta delle predette documentazioni e approvati i modelli delle stesse.

2) Art. 254 R. D. 27 luglio 1934, n. 1265

Il sanitario che nell'esercizio della sua professione sia venuto a conoscenza di un caso di malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, pericolosa per la salute pubblica, deve immediatamente farne denuncia al podestà (1) e all'ufficiale sanitario comunale e coadiuvarli, se occorra, nella esecuzione delle disposizioni emanate per impedire la diffusione delle malattie stesse e nelle cautele igieniche necessarie. Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 60.000 a lire 1.000.000 (2), alla quale si aggiunge, nei casi gravi, la pena dell'arresto fino a sei mesi. Il prefetto adotta o promuove dagli organi competenti i provvedimenti disciplinari del caso.

(1) Ora, Sindaco.

Capo V

AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

Art. 18

Per le autopsie e i trattamenti per la conservazione dei cadaveri, si seguono gli art. 45, 46, 47 e 48 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285¹.

1) Art. 45, D.P.R. 285/90

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al sindaco e da quest'ultimo al coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale o delle unità sanitarie locali interessate per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusa compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al sindaco e al coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale comprendente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.
4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite secondo le prescrizioni di cui all'art. 38.
5. Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Art. 46, D.P.R. 285/90

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione dei cadaveri devono essere eseguiti, sotto il controllo del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione. 2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al sindaco, che la rilascia previa presentazione di: a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione di procedimento che intende eseguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà; b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Art. 47.

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata, osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.

Art. 48.

1. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 è eseguito dal coordinatore sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8, 9 e 10.

Capo VI

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Art. 19

Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10/09/1990 n. 285¹, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

Art. 20

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito o almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

Art. 21

1. I feretri da deporsi nelle sepolture ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
2. Per le tumulazioni, anche se temporanee, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 3 cm.

Art. 22

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto di chiusura, a cura dell'incaricato al trasporto, che redige regolare verbale (mod. 3/s) e apporrà sullo stesso il sigillo (ceralacca o strisce adesive inviolabili) recante l'intestazione della ditta, la data, il numero dell'autorizzazione e la data di rilascio della stessa, che è stato posto su di una vite del feretro ed uno sulla targhetta identificativa in metallo o altro materiale regolamentare, col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, inciso o stampato in maniera indelebile.
2. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di materiale assorbente, biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale gocciolamento di percolato.

1) Art. 8, D.P.R. 285/90

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.

Art. 9.

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8.

Art. 10.

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale il sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Capo VII

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 23

Il trasporto dei cadaveri, o parti di essi, al cimitero può essere a carico del Comune solo nel caso di persone indigenti segnalate dal servizio sociale comunale.

Art. 24

1. Il trasporto, come sopra, sia in ambito comunale, che in ambito extra comunale, di norma, deve essere eseguito a cura e a spesa della famiglia.
2. L'incaricato al trasporto di cui sopra deve essere munito di apposita autorizzazione, di cui all'art. 23 e 24 del D.P.R. 285/1990¹, rilasciata dall'ufficio di stato civile, secondo le normative vigenti, e dovrà essere consegnata al custode del cimitero che riceve il feretro.
3. Per quanto riguarda le auto funebri destinate al trasporto dei cadaveri, e le loro rimesse, si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. 285/1990² (**la Regione ne sospende soltanto le verifiche, non ha di fatto abrogato i requisiti delle autorimesse, per le quali ci deve essere sempre l'autorizzazione del Sindaco**).

1) Art. 23. DPR 285/90

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Art. 24. DPR 285/90

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune è autorizzato dal sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.
2. Il decreto di autorizzazione seguenti è comunicato al sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento.
3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai sindaci di questi comuni.

2) Art. 20.

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.
2. omissis
3. omissis

Art. 21.

1. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del sindaco in osservanza delle norme dei regolamenti locali.
2. Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.
3. Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente (**funzione della ASL sospesa per DGR 737 del 28/09/2007**).

Art. 25

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune o al di fuori del Comune è autorizzato dal Dirigente comunale competente, secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire la sepoltura.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà esser comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 26

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive - diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni dell'art. 30

del D.P.R. 285/1990¹, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il Medico dell'Ufficio competente della ASL non le vieti, nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 30 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Medico dell'Ufficio competente della ASL .
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo art. 35, quando si tratti di malattie infettive- diffuse di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

1) Art. 30. DPR 285/90

Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da comune a comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo.

5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della lunghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

9. Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo.

11. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti.

12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

13. Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 25 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

Art. 27

Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Medico dell'Ufficio competente della ASL dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 28

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dalla chiesa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose, sono vietati i cortei funebri a piedi su tutto il territorio comunale.

Art. 29

Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato è autorizzato con atto del Dirigente responsabile del servizio. Per la consegna dell'urna cineraria si osservano le disposizioni di cui all'art. 81 del D.P.R. 285/1990¹.

Art. 30

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 285/1990².
 2. L'obbligo di puntura conservativa, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate all'estero oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.
-

1) Art. 81, DPR 285/90

1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.
2. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

2) Art. 30. DPR 285/90

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da comune a comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio. 2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo. 3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare. 4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo. 5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra. 6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della lunghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. 7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza. 8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza. 9. Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa. 10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo. 11. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti. 12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. 13. Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 25 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

Art. 31

1. Preparato il feretro, il trasporto entro o al di fuori del Comune ove avvenuto il decesso, dovrà farsi direttamente dal domicilio con autofunebre apposita chiusa, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo.
2. Il feretro deve essere sigillato come da comma 1 di all'art. 22, del presente regolamento, e conseguentemente essere redatto regolare verbale di attestazione chiusura con autocertificazione il quale fa parte integrante all'autorizzazione di trasporto del defunto, anche se il trasporto avviene nel medesimo comune di decesso.
3. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10/02/1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 01/07/1937 n. 1379¹ che prevede il rilascio del passaporto mortuario².
2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la convenzione 28/04/1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16/06/1938 n. 1055³.

1) stati aderenti la convenzione di Berlino:

Austria, Belgio, Cecoslovacchia, Cile, Danimarca, Egitto, Francia, Germania, Italia, Messico, Olanda, Portogallo, Romania, Svizzera, Turchia e Repubblica democratica del Congo.

2) Trasporto funebre per l'estero.

In caso di trasporto funebre per l'estero, sia nei paesi aderenti la convenzione di Berlino o meno, l'autorità locale competente all'autorizzazione era individuata nel Prefetto, ma con il D.P.C.M. 26/05/2000, con effetto dal 1° gennaio 2001 (almeno per le Regioni a statuto ordinario), ma il Ministro della salute, con nota n° 400.VIII/9L1924 del 21/05/2002, ha ritenuto che tale funzione autorizzatoria compete ai comuni nella autorità del Sindaco. Successivamente la circolare SEFIT n° 4770 del 24 luglio 2002, ha chiarito definitivamente che tale autorizzazione compete al Dirigente o all'ufficiale di Stato Civile da lui delegato.

3) Regio decreto 16 giugno 1938, n. 1055 (in Gazz. Uff., 26 luglio 1938, n. 168). CONVENZIONE TRA LA SANTA SEDE E [IL REGNO] D'ITALIA CIRCA I SERVIZI DI POLIZIA MORTUARIA

Art. 1.

L'introduzione delle salme dallo Stato della città del Vaticano nel territorio del regno d'Italia è autorizzato dal Ministero dell'interno per delegazione di esso:

- a) [dal governatore di Roma, quando si tratti di salma da seppellire nel territorio del governatorato di Roma] (1);
- b) dal prefetto di Roma nei casi in cui la salma deve essere sepolta nel rimanente territorio del regno d'Italia.

(1) Il governatorato di Roma è stato soppresso dal d.lg.lgt. 17 novembre 1944, n. 426. Ora Comune di Roma.

Art. 2.

L'introduzione delle salme dal territorio della Repubblica nello Stato della città del Vaticano è autorizzata dal governatore dello Stato della città del Vaticano.

Art. 3.

L'autorizzazione, di cui ai precedenti articoli, può essere rilasciata, entro il primo anno del decesso, solo in seguito ad accertamento:

- a) che la morte non sia avvenuta in conseguenza di vaiuolo, di scarlattina, di tifo esantematico, di difterite o di altra malattia contagiosa di origine esotica (colera, febbre gialla, peste bubbonica, ecc.);
- b) che all'epoca del decesso tali malattie non dominavano, in forma epidemica, nel luogo di provenienza della salma;
- c) che si sia soddisfatto a tutte le misure prescritte con la presente convenzione.

Art. 4.

Può essere permesso il trasporto, dopo un anno dal decesso, di salme di persone morte durante un'epidemia, o in conseguenza di una delle malattie sopraindicate, quando esse, subito dopo il periodo di osservazione, siano avvolte in un lenzuolo immerso in una soluzione disinfettante e chiuse in cassa metallica saldata a fuoco.

Art. 5.

Per il trasporto di salme dallo Stato della città del Vaticano ad uno dei comuni del regno d'Italia, escluso il [governatorato di Roma] (1), e viceversa, le salme medesime devono essere chiuse in una cassa metallica saldata a fuoco, e quindi in un'altra cassa di legno forte.

(1) Il governatorato di Roma è stato soppresso dal d.lg.lgt. 17 novembre 1944, n. 426. Ora Comune di Roma.

Art. 6.

Lo spessore delle pareti della cassa di legno, di cui all'articolo precedente, non deve essere minore di cm. 4. Le tavole devono essere di un solo pezzo o, se di più, congiunte mediante opportuno incastro. Le intersezioni delle diverse facce della cassa devono essere riunite con intaglio a coda di rondine. Le congiunture devono inoltre essere saldate con un buon mastice ed assicurate mediante chiodi a vite, disposti di 20 in 20 centimetri.

La cassa deve essere cerchiata con lamine di ferro, larghe non meno di cm. 2, e distanti, l'una dall'altra non più di cm. 50.

Art. 7.

Tra la cassa di metallo e quella di legno deve essere interposta, per uno spessore non minore di cm. 4, torba polverizzata o segatura di legno.

Art. 8.

Per i trasporti in ferrovia, con automezzi, o per via d'acqua o aerea a distanza di oltre km. 300, o a qualunque distanza, nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, oltre all'esecuzione delle suindicate prescrizioni, è necessario che il cadavere sia iniettato, nel torace e nelle cavità addominali, con almeno un litro di soluzione di sublimato corrosivo al 3 per mille o di acido fenico al 5 per cento, e che il cadavere medesimo sia avvolto con un lenzuolo imbevuto in soluzioni disinfettanti.

Art. 9.

Le salme provenienti dallo Stato della città del Vaticano o dal [governatorato di Roma] (1) per essere inumate rispettivamente nei cimiteri del [governatorato di Roma] (1), o nei cimiteri dello Stato della città del Vaticano, devono essere chiuse soltanto in una cassa di legno leggero.

Le salme destinate ad essere tumulate, devono essere chiuse in cassa metallica saldata a fuoco.

(1) Il governatorato di Roma è stato soppresso dal d.lg.lgt. 17 novembre 1944, n. 426. Ora Comune di Roma.

Art. 10.

Le domande di introduzione di salme devono essere dirette:

- a) al Ministero dell'interno per le salme da introdursi nel territorio della Repubblica;
- b) al governatore dello Stato della città del Vaticano, per le salme da introdursi nel territorio dello Stato medesimo.

Art. 11.

Le domande, presentate da cittadini dello Stato della città del Vaticano, per la introduzione di salme in Italia, e quelle per la introduzione di salme dall'Italia, nello Stato della città del Vaticano, devono essere corredate dai seguenti documenti: rilasciati dalle competenti autorità:

- 1) certificato di morte;
 - 2) certificato medico dal quale risulti che il defunto all'atto della morte non era affetto da malattia di carattere contagioso;
 - 3) certificato dal quale risulti che, al tempo e nel luogo in cui seguì il decesso, non esisteva alcuna epidemia;
 - 4) dichiarazione attestante che è stato ottemperato alle prescrizioni di cui alla presente convenzione.
- I documenti, rilasciati dal governatore dello Stato della città del Vaticano, sono redatti su carta libera, e sono esenti da ogni visto di conferma da parte della rappresentanza diplomatica italiana presso la Santa Sede. Quelli rilasciati dalle autorità dello Stato italiano devono essere redatti su regolare carta bollata e debitamente legalizzati.

Art. 12.

L'autorizzazione relativa al trasporto di salme dalla Città del Vaticano ai cimiteri del [governatorato di Roma] (1) è esente dalle tasse di bollo e di concessione governativa (2), di cui alla tabella n. 8, annessa al testo unico delle leggi sanitarie del regno d'Italia, 27 luglio 1934, n. 1265, rimanendo fermo, in tutti gli altri casi, l'obbligo del pagamento delle tasse medesime.

(1) Il governatorato di Roma è stato soppresso dal d.lg.lgt. 17 novembre 1944, n. 426. Ora Comune di Roma.

(2) Tassa abolita.

Art. 33

1. Procedure per l'autorizzazione dell'espatrio di salme destinate nei paesi di cui alla convenzione di Berlino:

- a) Apposita istanza su modello sc/7 al Sindaco;
- b) Estratto dell'atto di morte;
 - Nulla Osta e verbale di chiusura feretro, redatto da medico legale o da operatori delegati dallo stesso della ASL, il quale attesta che è stata eseguita la puntura conservativa, e sono rispettate le modalità di chiusura cassa di cui all'art. 30 del DPR 285/90¹, e quanto prescritto nella convenzione di Berlino In allegato 9 e 10 al presente regolamento;
- c) L'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dal comune di Velletri ove si intende avvenuto il decesso.

2. Procedure per l'autorizzazione all'espatrio di salme destinate nei paesi non aderenti alla convenzione di Berlino:

- a) Apposita istanza su modello sc/7 al sindaco, corredata da:
 - Nulla osta dell'Autorità Consolare dello Stato verso il quale è diretto il feretro;
 - Nulla Osta e verbale di chiusura feretro, redatto da medico legale o da operatori delegati dallo stesso della ASL, il quale attesta che è stata eseguita la puntura conservativa, e sono rispettate le modalità di chiusura cassa di cui all'art. 30 del DPR 285/90¹, In allegato 9 e 10 al presente regolamento;

- Estratto dell'atto di morte;
- L'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dal comune di Velletri ove si intende avvenuto il decesso;
- Altri ed eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere.

-
Art. 34

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione al trasporto ed alla sepoltura dell'Ufficiale dello Stato Civile o dall'Ente autorizzatorio, rilasciata al responsabile del trasporto che a sua volta consegnerà al responsabile cimiteriale.

Art. 35

Tanto nel caso dell'articolo precedente, quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più breve.

1) come da postilla 1) pag. 29 del presente regolamento.

Art. 36

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento e alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 285/1990¹.

Art. 37

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.
2. Se le ossa e i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

1) Art. 35. DPR 285/90

1. Per il trasporto entro il territorio comunale e da comune a comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti.

2. Il direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dell'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio comunale per i trasporti funebri, dopo averne data comunicazione scritta al sindaco.

Capo VIII

INUMAZIONI

Art. 38

1. I campi destinati alla sepoltura per inumazione, dovranno essere scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve avvenire cominciando da una estremità di ciascun riquadro e, successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità e secondo lo schema planimetrico del cimitero redatto dall'ufficio tecnico comunale.

Art. 39

1. Ogni fossa sarà contrassegnata con una croce o un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale croce o cippo saranno posti a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
2. Sulla croce o sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.
3. A cura del Comune verrà delimitata l'area di inumazione con le dimensioni di cm. 60 x 120.

Art. 40

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità per duecento venti di lunghezza e 80 centimetri di larghezza, dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga in superficie.

Art. 41

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,5 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,5 da ogni lato.

Art. 42

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.
4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 cm. in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.
6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 cm. in 40 cm.

7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
8. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e fornitrice.
10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 43

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre e il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 44

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia o a mezzo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 44.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

Art. 45

1. Tanto le sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e con i rami non si ingombri le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi arbusti di altezza non superiore a m. 0.60. Le piante e arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio e anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.
2. Tutte le inumazioni sono tenute al pagamento della concessione per il terreno come da tariffario allegato, sono in forma gratuita, solo per i casi di indigenza accertata (ossia iscritti presso l'ufficio assistenziale comunale).

Art. 46

1. Sulle fosse è permesso il collocamento di croci o lapidi in legno, metallo, pietra o marmo di altezza non superiore a m. 1,10 previo pagamento della relativa tassa e non prima che sia trascorso un anno dalla inumazione della salma.
2. L'apposizione di manufatti dovrà avvenire senza asporto di terra; l'eventuale esubero della stessa dovrà essere utilizzato in loco, secondo le disposizioni dell'incaricato.
3. Tali manufatti, al momento della riesumazione, vengono messi a disposizione degli interessati che se ne appropriano e li asportano dal cimitero entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato ritiro essi rimangono di proprietà comunale.
4. Le scritte devono essere limitate al nome, cognome, età, condizione della persona defunta, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. L'Amministrazione comunale autorizza altre iscrizioni integrative purché le stesse abbiano forma contenuta.
5. L'Amministrazione comunale, su specifica richiesta e fatte le opportune verifiche, può autorizzare la collocazione, in forma di fotografia e/o con scritta limitata al nome e cognome, del ricordo di un defunto sepolto in altro cimitero e avente rapporti di parentela con il defunto ivi inumato o tumulato. Nell'iscrizione si dovrà comunque precisare che trattasi di semplice ricordo

Capo IX

TUMULAZIONI E INUMAZIONI IN CONCESSIONE

Art. 47

Il Comune può concedere ai privati:

- a) Aree per tombe di famiglia ad inumazione in base alla disponibilità;
- b) Loculi ossario per la raccolta di resti mortali individuali;
- c) Loculi per urne cinerarie;
- d) Loculi per tumulazioni individuali;
- e) Terreno per inumazione.

Art. 48

Le salme destinate alla tumulazione di cui alla lettere d) dell'articolo precedente devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 285/1990¹.

Art. 49

Le tariffe di concessione riguardanti le sepolture private di cui al precedente art. 51, i diritti ed eventuali spese per i servizi cimiteriali sono fissate con deliberazione dell'organo comunale competente, come da tariffario allegato al presente regolamento, possono essere modificate con delibera di giunta quando se ne ravveda la necessità, o per aggiornamento degli indici ISTAT.

Art. 50

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia e dei loculi sono, in solido, a carico del privato concessionario, il quale al momento della stipula di concessione, deve nominare un responsabile per la manutenzione della stessa.

Art. 51

1. Le tombe di famiglia possono essere concesse:
 - a) Ad una o più persone per esse esclusivamente;
 - b) Ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
 - c) Ad enti, corporazioni, fondazioni.
2. Nel primo caso di cui alla lettera a) del presente art. comma 1, la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.
3. Nel secondo caso di cui alla lettera b) del presente art. comma 1, le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso (la concessione) della tomba ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.
4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:
 - Gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
 - I fratelli e le sorelle consanguinee;
 - Il coniuge.
5. Non potrà essere fatta concessione di sepolture private a persone o enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera

- c) del presente art. comma 1, è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.
6. Tutti i portatori d'handicap e gli invalidi al 75%, hanno diritto ad avere priorità sulla fila dei loculi in concessione, ossia 1ª o 2ª fila, per poter facilmente accedervi per le operazioni di rito.

1) come da postilla 1) pag. 29 del presente regolamento.

Art. 52

1. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei medesimi, come prevista dal 2° comma dell'art. 93 D.P.R. 285/1990¹, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.
2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerienze è demandata al Sindaco.

Art. 53

1. I loculi possono contenere un solo feretro, oppure , in aggiunta allo stesso, una cassetta ossario e urna cineraria.
2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.
3. Non può, perciò, essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.
4. Alla scadenza del termine previsto nell'art. 62 il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario;
5. I resti mortali a richiesta degli eredi, potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali tramite concessione per la durata regolamentata all'art. 62.
6. Il costo dei loculi è differenziato a seconda della fila come da tariffario allegato.

Art. 54

Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti da porre sui loculi potranno essere apposti purché non sporgano oltre i 15 cm. e non invadano i loculi adiacenti e per quanto riguarda gli abbellimenti floreali purché non creino intralcio alla movimentazione delle scale.

Art. 55

1. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia monumentali, qualora venga individuato dalla Giunta comunale.
2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Responsabile dell'ufficio comunale competente. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato.

1) **Art. 93. DPR 285/90**

1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali.

Art. 56

1. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati o abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà e in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque. Il Comune ne rientra comunque in possesso, anche quando si verifica una situazione di estinzione degli eredi del concessionario. Quando la scadenza della concessione versa al termine, il concessionario a diritto di rinnovo della concessione per una volta soltanto, versando il costo del rinnovo come da tariffe vigenti.
2. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

Art. 57

Nessuna opera, di qualunque entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Responsabile dell'Ufficio comunale competente e soprattutto da ditte che non siano state preventivamente accreditate¹ anche per la realizzazioni di lapidi ed epigrafi marmoree.

Art. 58

1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato secondo le seguenti durate:
 - a) Anni **99** per le tombe di famiglia;
 - b) Anni **30** per i loculi ossario;
 - c) Anni **30** per i loculi per urne cinerarie;
 - d) Anni **50** per i loculi per tumulazioni individuali
2. La durata decorre dalla data di sottoscrizione del contratto da parte del concessionario.
3. Le sepolture private disponibili possono concedersi solo in presenza dei resti per i loculi ossario e delle ceneri per le urne cinerarie.
4. La concessione può essere effettuata in deroga al comma 2 a favore di quel richiedente di età superiore a 70 anni o a favore del coniuge superstite per la richiesta di concessione di loculi per urne cinerarie o loculi ossario attigue, purché di età superiore ai 60 anni.

Art. 59

1. Scaduto il termine previsto dall'articolo precedente, gli interessati dovranno chiederne la conferma e ciò perché consti all'autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare atto deliberativo da parte degli uffici comunali competenti e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.
2. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza di loro indirizzi.

1) **Accredito ditta presso il cimitero.**

Per essere accreditati ad operare nel civico cimitero, si deve protrarre istanza presso l'ufficio cimiteriale menzionando: intestazione ditta, ragione sociale completa e il nominativo di eventuali operai che opereranno all'interno del cimitero.

Nessun cittadino potrà operare per proprio conto all'interno dello stesso.

Art. 60

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, come da Codice Civile 21/10/1975 n. 823 e 824¹, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990².

Art. 61

La concessione delle tombe, dei loculi, dei loculi ossario e del terreno per inumazione, deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge, come da allegato c/2 a spese del concessionario.

1) DPR 823/75, Condizione Giuridica del demanio pubblico.

I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti dalle leggi che li riguardano. Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice.

Art. 824, Beni delle provincie e dei comuni soggetti al regime dei beni demaniali.

I beni delle specie di quelli indicati dal secondo comma dell'art. 822 (tutte le acque superficiali e sotterranee, etc.), se appartengono alle provincie o ai comuni sono soggetti al regime di demanio pubblico. Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali.

2) Art. 98. DPR 285/90

1. In caso di soppressione del cimitero gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con quali i comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del comune.

2. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 99. DPR 285/90

1. Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero.

2. Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano in proprietà del comune.

Capo X

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 62

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime si fanno quando è trascorso il periodo di rotazione previsto per il seppellimento e comunque almeno 10 anni, o alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.
3. Le seconde allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture, o per essere cremati, oppure indirizzate in altri comuni a richiesta dei congiunti, purché ci sia da parte del sindaco ricevente, l'autorizzazione scritta di accettazione salma.

Art. 63

Le esumazioni ordinarie, per compiuto periodo, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 285/1990¹ vengono regolate seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

Art. 64

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private da essi acquistate nell'ambito del cimitero.
2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 41.
3. Le monete, le pietre preziose e in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata o altrimenti alienate a favore del Comune.
4. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali e pertanto dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente.

Art. 65

1. Prima che sia trascorso il periodo stabilito di anni 10 per le sepolture ad inumazione e 30 anni per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.
2. Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dall'incaricato comunale.
3. I feretri estumulati devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

1) Art. 82. DPR 285/90

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
2. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministro della sanità. Decorso il termine fissato senza che si sia

ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.

3. Quando si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro della sanità sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, l'abbreviazione del turno di rotazione, che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni.

4. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal sindaco.

Art. 66

Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 285/1990¹ e le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 67

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate con provvedimento del dirigente responsabile del servizio e devono essere eseguite dall'incaricato del comune.
2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura dell'addetto, sotto osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta autorità, per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità sanitaria a tutela dell'igiene.

Art. 68

1. Per eseguire l'esumazione o l'estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.
2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.
3. Esaminata ancora la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.
4. Avuti particolare riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata con acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello del trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3 %. I necrofori, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire una camicia di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

Art. 69

Nei casi di estumulazione di salma autorizzate dal Dirigente responsabile del servizio, per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opere del personale stabilite dal competente organo comunale nel tariffario allegato al presente regolamento.

1) Art. 86. 285/90

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal sindaco.
2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

3. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.
4. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 82.
5. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere **(del coordinatore sanitario)**, servizio sanitario sospeso dalla regione, oggi a carico del responsabile cimiteriale come da comma 3 art. 23 del presente regolamento.

Art. 70

1. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo l'esumazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede o altro Comune a condizione che, aperta la sepoltura, il Medico dell'ufficio competente dell'ASL constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
2. Qualora il Medico dell'ufficio competente dell' ASL constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Per l'estumulazione con movimentazione del feretro all'interno del Cimitero è il responsabile cimiteriale che verifica la perfetta tenuta dello stesso, e può disporre la possibilità di impermeabilizzazione dello stesso in apposito cassone metallico sigillato tramite saldatura, in caso di perdita di percolato dallo stesso.
3. L'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Responsabile Cimiteriale competente e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'art. 83 del D.P.R. n. 285/1990¹. Alle esumazioni devono sempre assistere l'incaricato comunale (Necroforo) e due testimoni. **(alle operazioni di esumazioni ed estumulazioni, se il defunto o i resti mortali, rimangono all'interno del cimitero, i medici legali non debbono più assistere, come dal D.G.R. n° 737 del 28/09/2007)².**
4. le suddette operazioni vengono effettuate dagli operatori cimiteriali nelle modalità previste come di seguito:
 - sarà competenza dell'ufficio cimiteriale comunicare all'utenza, il periodo in cui si effettueranno le riesumazioni per raccolta in ossario dei resti mortali.
 - Le agenzie di onoranze funebri delegate provvederanno alle pratiche necessarie atte allo svolgimento delle suddette operazioni come di seguito quando richieste dai familiari e non vengono effettuate d'ufficio per normale rotazione dei loculi:
 - 1) produrre certificato di morte del defunto interessato all'operazione.
 - 2) Produrre copia della delega del familiare che autorizza l'operazione con copia documento di identità valido.
 - 3) Produrre domanda in carta da bollo per l'operazione, come da modello c/1 Allegato 11, al presente regolamento.
 - 4) Atto notorio che nulla osta all'operazione, in caso di più parenti parigrado del delegante all'operazione, come da modello c/3 Allegato 5, al presente regolamento.

1) **Art. 83 del D.P.R. n. 285/1990**

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

2) **D.G.R. n° 737 del 28 settembre 2007 il quale dispone la sospensione per le attività in calce richiamate:**

1. omissis
2. omissis

3. omissis

4. delle attività di assistenza del coordinatore sanitario delle Aziende USL, alle operazioni di esumazione ed estimazione di cui agli art.li 83,84,86 e 88 del DPR 285/90;

5. omissis

6. omissis

Art. 71

Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, come da modello c/1 allegato 11, al presente regolamento, delle quali una deve rimanere presso l'incaricato comunale cimiteriale debitamente autografata, e l'altra dovrà essere conservata dall'Agenzia di Onoranze Funebri.

Art. 72

E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e, comunque, dopo che il Medico dell'Ufficio sanitario competente dell' ASL, abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 73

Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di giugno, luglio e agosto.

Art. 74

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Medico dell'Ufficio sanitario competente dell' ASL, chiunque esegua sulle salme operazioni nella quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410¹ del Codice Penale.

1) **Art. 410 Codice Penale- Vilipendio di cadavere –**

Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri è punito con la reclusione da uno a tre anni. Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su questo atti di brutalità o di oscenità, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Capo XI

CREMAZIONI

Art. 75

1. La cremazione di ciascun cadavere, o parti di esso, e l'eventuale affidamento delle ceneri dovranno avvenire secondo le modalità e nel rispetto delle disposizioni previste dalla L. 30/03/2001 n. 130 e dal relativo regolamento previsto dall'art. 3 comma 1 della legge stessa, che verrà emanato sulla base dei seguenti principi:
 - a) L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, che rilascia, dopo aver acquisito un certificato del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
 - b) L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
 1. La disposizione autografa del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 2. L'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
 3. In mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto;
 4. La volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;
 - c) Fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari;
 - d) Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria;
 - e) L'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e della salme tumulate da almeno 20 anni;
 - f) L'affidamento delle ceneri è permesso nella modalità di legge, e dietro pagamento di un diritto comunale come da tariffario allegato al presente regolamento, l'autorizzazione allo stesso è rilasciata dall'ufficiale di stato civile, ove materialmente vengono detenute, e soprattutto regolamentato

come segue: chi è autorizzato dallo Stato Civile alla custodia delle ceneri deve comunicare eventuali spostamenti di domicilio delle ceneri stesse, che comunque deve essere sempre autorizzato dall'Ufficiale di Stato Civile, e, tenere presente che gli organi comunali competenti alla vigilanza, potranno in qualsiasi momento e senza preavviso constatare che le ceneri siano nel punto autorizzato, certificando l'integrità dell'urna.

g) le spese relative alla cremazione, sono a carico del richiedente.

Art. 76

Le urne cinerarie devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto, le cui ceneri contengono.

Art. 77

Ogni urna raccoglie le ceneri di un solo cadavere.

Art. 78

1. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e, nel rispetto della volontà del defunto e di quanto previsto dalla normativa in vigore, possono essere tumulate, interrate o affidate ai familiari.

Art. 79

La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27/07/1934 n. 1265 si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane presso l'incaricato comunale, uno a chi prende in consegna l'urna e il terzo viene trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 80

La dispersione delle ceneri è per il momento sospesa su tutto il territorio comunale fino a nuove disposizioni, ma si può comunque autorizzare in altri comuni dietro nulla osta degli stessi.

Capo XII

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

Art. 81

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. n. 285/1990, nel cimitero possono ricevere sepoltura anche coloro che siano morti fuori dal comune e residenti fuori da esso, purché nati nel comune o ivi residenti al momento della nascita. (art. 75 della L.P. 10/1998). Tutti coloro che al momento del decesso erano sul territorio di competenza comunale. In tutti gli altri casi è assolutamente vietata la sepoltura nel cimitero comunale di Velletri. Per i deceduti nell'ambito del territorio comunale ma non residenti nello stesso, si applica la tariffa di cui al tariffario allegato.

Art. 82

1. Il Comune di Velletri è dotato di un Cimitero
2. Gli uffici comunali devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 del cimitero esistente nel Comune estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
3. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni e quando ai cimiteri esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti o siano soppressi cimiteri o creati nuovi cimiteri.
4. Per i progetti di ampliamento del cimitero esistente o di costruzione dei nuovi valgono le disposizioni stabilite dal DPR 10.9.1990 nr. 285 e dalle norme in materia.
5. Le planimetrie devono indicare per ogni cimitero, ove previsti: le aree destinate ai campi di inumazione, le aree occupate dalle costruzioni di sepolture a sistema di tumulazione individuale (loculi) da concedere ai privati, le aree occupate dalle costruzioni di celle ossario per accogliere le urne cinerarie individuali da concedere ai privati, l'ossario comune, le aree concesse e da concedere ai privati per la costruzione di tombe di famiglia, la camera mortuaria e camera di osservazione, servizi igienici destinati al pubblico, locali per deposito attrezzi, Cappella.
6. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti gli atti cimiteriali dovranno essere informatizzati.
7. Dopo la fine di ogni anno solare, dovrà essere redatto inventario di tutte le attrezzature in forza al cimitero, e lo stesso deve essere custodito presso l'ufficio del responsabile comunale, consultabile a semplice richiesta, degli organi competenti.

Art. 83

1. Il cimitero di Velletri comprende:
 - *Sepoltura in tombe private di famiglia, 8% ca.*
 - *Loculi, 79,53% ca.*
 - *Loculi bambini, 4% ca.*
 - *Loculi ossario, 5,61% ca.*
 - *Campo di inumazione¹, 2% ca.*
 - *Magazzino di deposito, nr. 5*
 - *Cappella, nr. 1*
 - *Locali uso ufficio, nr. 6*
 - *Camera mortuaria, nr. 3*
 - *Sarcofagi ipogei, 0,03% ca.*
 - *Sarcofagi apogei, 0,09% ca.*
 - *Tombe concessionate, 0,47% ca.*

1) Percentuale di terreno per inumazione.

Ridotta in quanto le richieste di inumazione sono inferiori alle richieste dei loculi in muratura e vista la necessità dell'utenza per i loculi in muratura, si è ridotto il numero delle inumazioni a favore della sepoltura per tumulazione.

Art. 84

1. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato, qualora non sia possibile provvedervi con personale dipendente, mediante appalto ad una o più ditte specializzate.
2. Il custode del cimitero segue le direttive dell'ufficio competente per quanto riguarda il servizio funerario.
3. La custodia dei cimiteri riguarda la sorveglianza, la pulizia e la conservazione del medesimo.
4. Deve inoltre essere custodita la chiave della porta dei cimiteri e quella dei diversi locali ivi presenti.

Art. 85

1. L'ufficio cimiteriale competente deve provvedere, anche a mezzo del custode del cimitero, alle seguenti attività:
 - a) Ritirare e conservare presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 285/1990¹;
 - b) Ritirare l'apposita autorizzazione rilasciata dal Dirigente del servizio di stato civile all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 e 24 del D.P.R. n. 285/1990²;
 - c) Tenere aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52³ del D.P.R. di cui sopra;
 - d) Assistere alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigilare sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti ;
 - e) Denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale;
 - f) Il custode può anche avere la qualifica di necroforo.

1) Art. 6. DPR 285/90

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma [dell'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238], sull'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile.

2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 5

2) Art. 23. DPR 285/90

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Art. 24. DPR 285/90

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune è autorizzato dal sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.

2. Il decreto di autorizzazione seguenti è comunicato al sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento.

3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai sindaci di questi comuni.

3) Art. 52.

1. Tutti i cimiteri, sia comunali che consorziali, devono assicurare un servizio di custodia.

2. Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal sindaco in doppio esemplare:

a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6, l'anno, il giorno, e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;

c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco;

d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

Art. 86

1. Il necroforo deve:

- a) Coadiuvare il responsabile del servizio nelle funzioni a lui affidate, specialmente nella tenuta dei registri e nella sorveglianza;
- b) Non permettere che avvenga il seppellimento senza la consegna dei documenti prescritti; (Permesso di sepoltura (Tumulazione/Inumazione), autorizzazione al trasporto e verbale di chiusura del feretro e l'apposizione dei regolari sigilli, sia su una vite di chiusura del cofano, sia sulla targhetta di riconoscimento apposta sullo stesso, ciò vale anche quando il trasporto dalla partenza all'arrivo nel cimitero, è compreso nell'ambito del territorio comunale).
- c) Provvedere alla tumulazione dei feretri curando la regolare disposizione delle fosse, dei cippi, etc;
- d) Provvedere al collocamento delle cassette contenenti i resti mortali e delle urne cinerarie negli appositi loculi;
- e) Eseguire i lavori di ordinaria manutenzione, segnalare i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie;
- f) Curare l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale e la pulizia dei viali, sentieri e spazi tra le tombe e, in generale, di tutto il cimitero;
- g) Dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e sanitaria, qualora venissero costruite o predisposte idonee sale autoptiche.

Capo XIII

NORME DI SERVIZIO

Art. 87

1. Speciale incarico degli operai addetti al servizio cimiteriale è quello delle inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni dei cadaveri.
2. Essi dovranno perciò scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di inumazione o tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, prestare opera nelle autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi.
3. Coadiuveranno il responsabile nella vigilanza per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.
4. Assistere alle operazioni verificando la tenuta dei cofani estumulati destinati ad altra sepoltura, anche se necessario, facendo racchiudere in cassa di zingo il feretro e redigendo regolare verbale dell'operazione.

Art. 88

Il personale di servizio del cimitero dipenderà dall'Ufficio Tecnico Comunale per quanto riguarda la manutenzione di edifici, i viali, sentieri, spazi e per la tenuta dei registri e per i servizi funebri.

Art. 89

1. Nessun cadavere può essere sepolto nel cimitero senza il permesso rilasciato per iscritto dall'Ufficiale dello Stato Civile (Sindaco o suo delegato).
2. Tale atto sarà ritirato dall'incaricato comunale alla consegna di ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora si sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco o da suo delegato.
3. Tale deposito, però, non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'anzidetta autorizzazione.
4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco o suo delegato e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

Art. 90

1. Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.
2. Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.
3. Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi almeno 10 anni dalla precedente inumazione.

Art. 91

1. Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere

colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

2. Le fosse per inumazioni debbono avere nella loro parte più profonda (m. 2) la lunghezza di m. 2, 20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.
3. I vialetti tra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme.

Art. 92

1. E' stretto dovere degli addetti al servizio di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.
2. Quando con tale ordine si sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni, sempreché sia trascorso il periodo minimo stabilito.
3. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali e pertanto dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente.

Art. 93

1. Nelle sepolture per inumazione è assolutamente vietata l'inumazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria.
2. E' permesso il deposito sulle fosse, presso i loculi e tombe di famiglia, di fiori e ghirlande dopo il funerale per la durata di giorni 5, dopodiché, il personale addetto alle pulizie provvederà alla rimozione.
3. Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato comparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.
4. Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.

Art. 93 bis

OBBLIGHI E DIVIETI PER GLI OPERATORI E VISITATORI DEL CIMITERO

1. Il personale che svolge servizio all'interno dei cimiteri deve essere ben riconoscibile ed è tenuto ad osservare il presente regolamento. In particolare è fatto obbligo di:
 - a) Tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo, mantenendo un abbigliamento dignitoso, non fumare all'interno dei cimiteri e in particolare durante le operazioni cimiteriali;
 - b) Fornire al pubblico ogni informazione possibile, per quanto di competenza;
 - c) Vigilare al fine di far rispettare il presente regolamento.
2. Allo stesso è fatto, inoltre, rigoroso divieto di:
 - a) Eseguire lavori per conto terzi, di qualsiasi natura sia pure fuori dell'orario di servizio o anche gratuitamente;
 - b) Ricevere compensi, in qualunque forma offerti (ad es. mance), o sollecitarli;
 - c) Segnalare al pubblico nominativi di ditte operanti nel settore cimiteriale, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

- d) Esercitare una qualunque attività connessa a quella cimiteriale per fine di lucro indipendentemente dal fatto che essa venga svolta all'interno o all'esterno dei cimiteri, anche fuori dell'orario di servizio;
 - e) Trattenere per sé o per terzi oggetti e materiali di qualunque specie rinvenuti o recuperati nei cimiteri.
3. L'inosservanza dei commi precedenti , nonché di obblighi o divieti risultanti dal presente regolamento , costituisce infrazione disciplinare, salvo che il fatto non costituisca violazione più grave.
4. All'interno dell'area cimiteriale è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo ed in particolare è vietato:
- a) Fumare, tenere contegno chiassosi;
 - b) Entrare con biciclette. Motocicli ed altri veicoli non autorizzati;
 - c) Rimuovere dalle tombe altrui fiori, ornamenti, lapidi;
 - d) Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori degli appositi contenitori e/o spazi;
 - e) Danneggiare aiuole , alberi , scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - f) Fotografare o filmare o all'interno dell'area cimiteriale salvo specifica autorizzazione;
 - g) Eseguire lavori o/e iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione dei concessionari;
 - h) Turbare il libero svolgimento dei cortei, dei riti religiosi o commemorazioni; svolgere qualsiasi attività commerciale.
 - i) L'accattonaggio.

Chiunque non rispettasse all'interno dei cimiteri le disposizioni di cui sopra sarà richiamato o/e diffidato dal personale di custodia e quando ne ricorrano gli estremi , richiedere l'intervento degli agenti della Forza Pubblica.

Art. 93 ter

PERSONALE DELLE DITTE AUTORIZZATE AI LAVORI NELL'AREA CIMITERIALE

1. Le ditte autorizzate sono tenute a comunicare formalmente al Comune i nominativi del personale destinato ad operare all'interno dei cimiteri.
2. All'interno dell'area cimiteriale gli addetti delle ditte autorizzate dovranno esibire ben visibile il tesserino di riconoscimento , munito di fototessera e conforme al modello predisposto dall'Amministrazione.
3. Gli addetti sono tenuti ad un comportamento e ad un abbigliamento decoroso, consoni al luogo , oltre che alla massima cortesia nei rapporti con l'utenza.
4. La contestazione delle infrazioni agli obblighi di cui ai comma precedenti sono demandate all'ufficio dei servizi cimiteriali e verranno notificate ed addebitate alla ditta da cui il personale dipende.
5. Salva l'adozione dei più gravi provvedimenti applicabili, è facoltà dei medesimi ottenere dalla Forza Pubblica l'immediato allontanamento dall'area cimiteriale dei soggetti che, diffidati, persistano in comportamenti lesivi del decoro del luogo o che comunque arrechino disturbo alla generalità dell'utenza.

Capo XIV

PULIZIA DEL CIMITERO

Art. 94

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dagli uffici comunali competenti, che saranno affisse all'ingresso del cimitero in apposita bacheca.
2. Nei cimiteri esistenti, compatibilmente con il carattere monumentale degli stessi e con la morfologia dei luoghi, dovranno essere apportate, in sede di ristrutturazione, restauro o ampliamento, tutte le varianti necessarie a favorire l'accesso e la viabilità interna alle persone portatrici di handicap.

Art. 95

E' vietato introdurre nei cimiteri qualsiasi veicolo, se non per ragioni di servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali se non tenuti a catena o al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai bambini se non accompagnati da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse.

Art. 96

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del necroforo raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 97

E' obbligo delle famiglie dei defunti di tenere con speciale cura le tombe, le lapidi, le croci, etc. Con nomina di un responsabile alle suddette mansioni.

Art. 98

Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose e in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 99

E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio all'interno dei cimiteri, com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

Art. 100

Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità o al personale addetto o assistere per legge all'operazione o presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 101

Chiunque all'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal personale di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente e anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve e impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Capo XV

AGENZIE FUNEBRI ED EPIGRAFI

Art. 102

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI AGENZIA FUNEBRE

1. L'esercente attività funeraria deve essere in possesso di autorizzazione Comunale e autorizzazione Agenzia d'Affari salvo nuove disposizioni Regionali.
2. Di locali ad uso commerciale ed uso ufficio per il trattamento nel rispetto della privacy e decoroso dei servizi funebri.
3. Ed in oltre deve possedere i requisiti morali e giuridici per l'attività di agenzia d'affari.
4. Deve possedere idoneo locale-garage per la rimessa degli automezzi, non visibile all'interno da terzi ed in regola con la normativa vigente.
5. Deve rispettare codesto regolamento in tutte le sue parti.
6. Non può sostare presso le camere mortuarie, se non per le operazioni di rito, e dopo essere stato delegato dai dolenti del defunto.

Art. 103

EPIGRAFI FUNERARIE

7. Il formato delle epigrafi funerarie indicanti l'annuncio di morte, non possono essere superiori al formato internazionale A3 ossia cm 29,7 x 42, misure superiori sono vietate.
8. Sono vietate anche le affissioni indecorose (secchioni per l'immondizia e qualunque altro luogo ove venga lesa dignità e decoro).
9. L'epigrafe funeraria non comporta nessun esborso per diritti di affissione, mentre per le ricorrenze, si deve versare un'imposta di diritto come da tariffario allegato.

Capo XVI

CONTRAVVENZIONI

Art. 104

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, come modificati per effetto degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
2. L'applicazione delle sanzioni avviene secondo i principi generali contenuti nella legge 689/1981 e dei regolamenti comunali appositamente emanati.
3. Per il non rispetto della misura delle epigrafi ed i luoghi non consoni, l'ammenda pecuniaria della suddetta violazione è di un minimo di €. 500,00 ad un massimo di €. 3.000,00.

Capo XVII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 105

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, nel T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e nella Legge 30 marzo 2001 n. 130.

INDICE

Premessa	Pag.	2
Legenda	Pag.	3
Capo I denuncia della causa di morte	Pag.	4
Capo II periodo do osservazione dei cadaveri	Pag.	10
Capo III depositi di osservazione ed obitori	Pag.	12
Capo IV riscontro diagnostico	Pag.	13
Capo V autopsie e trattamenti per conservazione dei cadaveri	Pag.	15
Capo VI deposizione dei cadaveri nel feretro	Pag.	16
Capo VII trasporto dei cadaveri	Pag.	17
Capo VIII inumazioni	Pag.	23
Capo IX tumulazioni e inumazioni in concessione	Pag.	25
Capo X esumazioni ed estumulazioni	Pag.	29
Capo XI cremazioni	Pag.	33
Capo XII ordinamento generale dei servizi cimiteriali e personale addetto	Pag.	35
Capo XIII norme di servizio	Pag.	38
Capo XIV pulizia del cimitero	Pag.	41
Capo XV agenzie funebri ed epigrafi	Pag.	42
Capo XVI contravvenzioni	Pag.	43
Capo XVII disposizioni finali	Pag.	44
Allegati	Pag.	46

ALLEGATI

- 1) Allegato 1: regolamento camere mortuarie (Ospedale/Clinica Madonna delle Grazie/San Raffaele).
- 2) Tariffario non in (allegato)
- 3) Certificato attestazione di decesso mod. 1/s
- 4) Istanza al trasporto/cremazione mod. sc/1
- 5) Atto Notorio per estumulazioni e esumazioni
- 6) Atto Notorio per cremazione mod. sc/2
- 7) Invito Medico Legale (necroscopo) mod. 2/s
- 8) Autorizzazione al trasporto ed alla sepoltura mod. sc/4
- 9) Verbale trasporto salma della asl per espatrio salme
- 10) Certificazione di puntura conservativa
- 11) Domanda di estumulazione/esumazione mod. c/1
- 12) Istanza al trasporto per salme destinate all'estero mod. sc/7
- 13) Domanda di autorizzazione al collocamento in concessione mod. c/2
- 14) Autorizzazione al collocamento in concessione mod. c/3
- 15) Passaporto mortuario sc/8
- 16) Atto di concessione cimiteriale

REGOLAMENTO CAMERE MORTUARIE
DELL'OSPEDALE E CASE DI CURA PRIVATE CONVENZIONATE

Velletri li

Il presente regolamento ad integrazione di quello di polizia mortuaria comunale al comma 4, in premessa al nuovo regolamento di P.M. e definisce le norme che devono essere osservate nelle camere mortuarie dell'Ospedale civile P. Colombo e delle Case di Cura Private Convenzionate, San Raffaele e Madonna delle Grazie facenti parte della ASL Rm-h Velletri-Lariano, sia dagli operatori di Onoranze Funebri incaricate, a vario titolo, al servizio funerario.

1. Le camere mortuarie sono aperte al pubblico tutti i giorni la mattina dalle ore ___ alle ore ___ e nel pomeriggio dalle ore ___ alle ore ___. Le imprese funebri vi possono accedere dalle ore ___ alle ore ___, solo se nominate come di seguito riportato all'art. 3 del presente regolamento.
2. Al momento del decesso di un paziente all'interno delle suddette strutture, il personale dell'unità operativa interessata informerà immediatamente i familiari del defunto e ad essi consegnerà una lettera di condoglianze riportante le informazioni essenziali sulle formalità più immediate da svolgere. Se richiesto, il personale metterà a disposizione dei suddetti familiari l'elenco telefonico per la ricerca dell'impresa funebre. Infine verrà consegnato un modulo di autocertificazione sul quale un familiare del defunto dovrà indicare l'impresa di onoranze funebri prescelta, senza suggerimento o riferimento alcuno ad imprese funebri accreditate o meno, detto modulo può essere compilato presso la camera mortuaria dall'interessato dove dovrà essere archiviato.
3. L'impresa funebre delegata dalla famiglia, può entrare in camera mortuaria e svolgere le operazioni di rito solo se nominata nel modulo compilato dai familiari di cui all'art. 2 del presente regolamento. Le schede di morte dei defunti potranno essere ritirate dalle imprese presso le camere mortuarie trascorse le 15 ore dal decesso negli orari di apertura al pubblico compilate in ogni sua parte. Per le case di cura dopo la visita necroscopica del medico legale della ASL.
4. Per i certificati atti alla cremazione del defunto il medico che constata il decesso, deve compilare il certificato che ne attesta sia avvenuto per cause naturali e verificare che il defunto non sia portatore di pace maker, se portatore si deve procedere alla rimozione e annotarlo nel suddetto certificato, se non portatore annotarlo sul certificato.
5. L'individuazione dell'impresa di onoranze funebri è esclusiva competenza dei congiunti, è fatto divieto assoluto a tutto il personale dipendente suggerire o consigliare nominativi ed indirizzi delle imprese funebri e procurare servizi alle stesse.

6. La composizione della salma ai fini igienico sanitari è compito del personale della ASL. Il personale dipendente deve provvedere al trasferimento della salma dal reparto di decesso alla camera mortuaria (soltanto il personale può trasferire la salma dal reparto ove avvenuto il decesso), è fatto divieto alle onoranze funebri sostare nel luogo del decesso anche se delegate dai familiari o traslare le salme alla camera mortuaria. Il compito degli operatori sanitari, in riferimento alla cura della salma, si esaurisce al momento in cui la salma è stata trasferita presso le camere mortuarie. La vestizione della salma, in attesa delle esequie è compito dei familiari o dell'impresa di onoranze funebri di cui all'art. 2.
7. La presenza dell'impresе funebri è limitata unicamente allo svolgimento delle funzioni consentite (vestizione della salma, consegna del cofano funebre, allestimento camera mortuaria con catafalco e candelabri) nelle sedi stabilite e per il tempo strettamente necessario a suddette operazioni. È assolutamente vietato trattare il servizio funebre presso le suddette strutture, i rapporti tra cittadini ed impresе funebri devono svolgersi al di fuori dei locali delle suddette strutture. È assolutamente vietata la permanenza nei locali delle camere mortuarie sia per consentire un migliore svolgimento delle operazione menzionate, sia al fine di evitare possibili conflitti di interesse tra le impresе di onoranze funebri.

Velletri li

Gentile Sig.re/ra,

nel porgerle le più sentite condoglianze per il lutto che la colpita, pensiamo possa esserle utile ricevere alcune informazioni per affrontare questa dolorosa circostanza.

La scelta dell'impresa di onoranze funebri è di sua esclusiva competenza, l'elenco dell'impresa può essere consultato su qualunque elenco telefonico. Presso la camera mortuaria le sarà fornito un modulo da riempire, nel quale potrà indicare l'impresa di onoranze funebri da lei scelta, non tenga conto di chi si presenti o consigli un'impresa in particolare, ciò oltre che vietato, rende la ditta consigliata da scartare a priori, non rispetta già in partenza l'etica della professione.

È importante precisare che:

- È fatto divieto assoluto a tutto il personale dipendente di suggerire nominativi ed indirizzi di imprese funebri e procurare servizi per le stesse, per non alimentare il mercato nero del caro estinto.
- La composizione della salma ai fini igienico sanitari è compito del personale ASL.
- La vestizione è compito della famiglia del defunto o, su delega della stessa, della ditta di onoranze funebri. (è falso il fatto che la salma debba essere vestita subito, la si può vestire anche dopo le 15 ore, ed avere il tempo di scegliere ponderatamente l'impresa che deve svolgere il servizio)

La preghiamo inoltre di segnalare immediatamente alla direzione medica qualunque inosservanza o comportamento difforme da parte del personale dell'ASL o delle imprese di onoranze funebri.

Nel rinnovarle le nostre sentite condoglianze, le porgiamo distinti saluti.

La direzione Sanitaria

Il Comune di Velletri

Velletri li _____

Il/la Sottoscritto/a _____

nato/a il _____ a _____

residente in _____ prov. _____

dichiaro sotto la mia responsabilità in qualità di _____

del/la defunto/a _____

di richiedere il servizio funebre alla ditta _____

Si rammenta che tale dichiarazione ha valore liberatorio nei riguardi dell'amministrazione sanitaria ed esprime libera scelta.

Ogni dichiarazione falsa e mendace sarà perseguita nei termini di legge.

Documento tipo _____

n° _____ rilasciato il _____

da _____ prov. _____

Firma

_____ ora _____

Addetto camera mortuaria

Agenzia Funebre

Dati del/la defunto/a:

Cognome _____ nome _____

nato il _____ in _____ prov. _____

residente in _____ prov. _____

via _____ n° _____

stato civile _____ con/di _____

professione _____

Letta la sopraestesa dichiarazione si attestano le generalità del/la defunto/a e si esonera l'amministrazione da qualsiasi responsabilità per eventuali errori.

Firma

Il sottoscritto dr. _____

¹in qualità di medico: _____

DICHIARO

che alle ore..... e minuti..... del giorno..... del mese di.....

dell'anno..... In.....

via..... n.....

è morto.....

che era nat.... in..... il.....

residente in.....

documento tipo n°.....

rilasciato il

Dichiaro, inoltre, che secondo la mia scienza e conoscenza, la morte è stata causata da:

ed è escluso il decesso per malattia infettiva-diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità

Alla persona suindicata sono/non sono stati somministrati nuclidi radioattivi in data.....

quantità:.....nuclidi.....

portatore di pace maker: si no

..... lì.....

IL MEDICO

(TIMBRO E FIRMA)

Al sig. Sindaco del comune di:

Velletri provincia di Roma

Oggetto: Istanza di autorizzazione

- al trasporto**
- alla cremazione**
- all'affidamento**
- alla dispersione**

il/la sottoscritto/a, della OO.FF con sede in, via, n° tel. in qualità di delegato al servizio. dichiara di essere in possesso dei requisiti di legge atti allo svolgimento delle operazioni consentite e

CHIEDE

l'autorizzazione specificata all'oggetto, ai sensi degli artt. 26¹ e 79 e 80 del DPR 285/90; Art. 3 Legge 130/2001, riferita al defunto:

..... nato a il/...../..... residente in deceduto a il/...../.....

Per la cremazione, presso il forno crematorio di:..... con partenza il giorno/...../..... alle ore, con trasporto effettuato da
Per l'affidamento, al sig. dietro autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove risiede l'affidatario e saranno materialmente detenute le ceneri.
Per la dispersione all'incaricato sig. incaricato alla dispersione delle ceneri dietro autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove verranno disperse.
Per il trasporto da cimitero del comune di Con partenza alle ore del a mezzo

A tal fine si allega:

1. Certificato rilasciato da con il quale viene dichiarato il decesso per cause naturali o nulla osta procura.
2. Accertamento di decesso e scheda ISTAT
3. Manifestazione di volontà espressa ai sensi dell'art. 79 del DPR 285/90²

Dichiaro inoltre che le ceneri verranno:

- Depositare nel cimitero di:**
- Affidate a:**
- Disperse in:**
- Che il trasporto verrà effettuato da a e ritorno ceneri a in data/...../..... alle ore,**

Velletri li

In fede

.....

¹ Art. 26 DPR 285/90: il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato ed il trasporto per le risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del sindaco del comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da comune a comune è sottoposto all'Art. 24.

² L'autorizzazione alla cremazione, affidamento, dispersione è concessa nel rispetto della volontà del defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità: disposizione testamentaria-iscrizione certificata del rappresentante legale, ad associazioni riconosciute-volontà manifestata dal coniuge e dalla maggioranza assoluta dei parenti di grado più prossimo per la cremazione e da tutti i parenti di 1° grado per l'affidamento e dispersione-volontà manifestata dai legali rappresentanti per minori e per le persone interdette.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

(art. 47 DPR 28/12/2000 n°445)

Il/la sottoscritto/a nato in
il e residente in, via
.....:

- consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci sono perseguibile a norma del codice penale e decade il beneficio conseguito in base al provvedimento richiesto (artt. 75e76 del DPR 445/2000);
- informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA

Che i congiunti aventi diritto, , alla disponibilità della salma di
residente in vita a e deceduto a
..... il, tumulato/Inumato presso il cimitero di
Velletri, di cui si chiede l'Estumulazione/Esumazione straordinaria per :

.....(1), sono:

1.
2.
3.
4.

e pertanto nella qualità di del defunto:

- DICHIARA/NO la propria volontà nel far Estumulare/Esumare il cadavere del defunto:
.....
.....

Il/la Dichiarante

1).....

IL DIPENDENTE ADDETTO

.....

Il/la sottoscritto/a, non avvalendosi della facoltà di firmare alla presenza del dipendente addetto, allegano, ai sensi dell'art. 38, 3° c. DPR 445/2000, fotocopia non autenticata dei seguenti documenti d'identità:

.....
.....
.....
.....

1) Motivo dell'operazione (se da trasportare in altra tumulazione/inumazione, per la cremazione o da provvisorio a definitivo)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

(art. 47 DPR 28/12/2000 n°445)

Il/la sottoscritto/a nato in
il e residente in, via
.....:

- consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci sono perseguibile a norma del codice penale e decade il beneficio conseguito in base al provvedimento richiesto (artt. 75e76 del DPR 445/2000);
- informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA

Che i congiunti aventi diritto, ai sensi dell'art. 79 1°c. DPR 285/90, alla disponibilità della salma di residente in vita a e deceduto a, di cui si chiede la cremazione sono:

1.
2.
3.
4.

e pertanto nella qualità di del defunto:

- DICHIARA/NO la propria volontà nel far cremare il cadavere del defunto ai sensi dell'art. 79 del DPR 285/90;
- DICHIARA/NO di essere a conoscenza diretta della volontà del defunto ad essere cremato.

.....li.....

Il/la Dichiarante

1).....

IL DIPENDENTE ADDETTO

.....

Il/la sottoscritto/a, non avvalendosi della facoltà di firmare alla presenza del dipendente addetto, allegano, ai sensi dell'art. 38, 3° c. DPR 445/2000, fotocopia non autenticata dei seguenti documenti d'identità:

.....
.....
.....
.....

Oggetto: D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285 – visita necroscopica

Si comunica che nella/presso

è deceduto/a

nato/a inil


residente indi professione

e di stato civiledi/con

Come avvenuta ilalle ore

Si chiede pertanto al medico legale della ASL di voler disporre per la visita necroscopica ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. del 10/09/1990 n° 285, e quindi redarre il sottostante certificato della visita effettuata.

L'Ufficiale di Stato Civile



.....

- U.O.C. di Medicina Legale RM-h -

CERTIFICATO DI VISITA NECROSCOPICA

Il sottoscritto medico necroscopo
in virtù del D.P.R. del 10/09/1990 n° 285, ha provveduto in data alle ore

alla visita della salma di

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 74 del D.P.R. 3/11/2000, n° 396. La morte del suddetto di seguito:

causa iniziale

causa intermedia

causa finale

(certificato necroscopico redatto dal Dr.)

ed è escluso il decesso per malattia infettiva-diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità non sono a conoscenza che alla persona suindicata siano stati somministrati nuclidi radioattivi.

Inoltre non si rinvergono segni o indizi di morte violenta nonché indizi di morte dipendente da reato.

La sepoltura potrà avere luogo trascorse ore dal decesso.

..... li

IL MEDICO NECROSCOPO

BOLLO

Comune di: VELLETRI
PROVINCIA DI ROMA

SERVIZI DI POLIZIA MORTUARIA

N. _____

Li _____

**Autorizzazione per il trasporto
di defunto nel/altro comune e permesso di sepoltura**

GENERALITA' DEL DEFUNTO/A

(nome)

(cognome)

(luogo di nascita)

(data di nascita)

(luogo di morte)

(data e ora di morte)

ALTRE NOTIZIE

Luogo in cui si trova/no:

il defunto i resti mortali

L'autorizzazione è richiesta per il trasporto nel cimitero:

nel comune di:

Per la sepoltura ad:

- Inumazione
- Tumulazione
- Dispersione/Affidamento

Ditta incaricata al trasporto:

IL DIRIGENTE

Vista la domanda in data _____ tendente ad ottenere l'autorizzazione a fianco indicata per il trasporto da _____ al cimitero di: _____

Visto che in calce alla domanda ha espresso parere favorevole il competente sanitario della struttura pubblica;
visti gli articoli 16 e seguenti del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
visto l'art. 74 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
vista la relazione del sanitario Dott. _____;
si attesta che il defunto _____ portatore di pace maker

AUTORIZZA

L'agenzia di OO.FF. _____

con sede in _____

via _____

è autorizzato, ai fini della polizia mortuaria, a trasportare da _____ al cimitero comunale di _____

il defunto i resti mortali

a fianco generalizzato/i sotto l'osservanza delle prescrizioni sanitarie di cui all'art. 16 e seguenti del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché delle seguenti altre: _____

poste con il sanitario della struttura pubblica, il cui adempimento dovrà risultare dall'apposito verbale che dovrà essere redatto in duplice copia, di cui una copia sarà parte integrante di questo decreto (ai sensi e per effetto della delibera di giunta regionale n. 737 del 28/09/2007, esclusi i trasferimenti all'estero).

Il trasporto si effettuerà il giorno _____

con partenza alle ore _____ a mezzo _____

NE AUTORIZZA

la sepoltura nel cimitero di _____ comune _____ trascorse le ore 24,00.

dalla residenza comunale, li _____



IL DIRIGENTE

.....



A.U.S.L. ROMA H

U.O. ANATOMIA ed ISTOLOGIA

Al DIRIGENTE del SERVIZIO

Verb. n. _____

OGGETTO: Trasporto salma.

Il sottoscritto dichiaro che in data _____ alle ore _____
 nella chiusura dei feretri della salma di _____ di anni _____
 deceduto in _____ alle ore _____ del _____
 sono state osservate le disposizioni di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. n. 285 del 10/09/1998

L'Agenzia OO.FF. _____
 di _____

effettuerà il trasporto con l'automezzo targato _____
 debitamente autorizzato.

Si rimette alla S.V. per opportuna conoscenza.

L'OPERATORE TECNICO NECROFORO

AUSL RM H
 U.O.C.
 ANATOMIA PATOLOGICA
 POLIZIA MORTUARIA
 L'Addetto

Age: 10



AZIENDA USL ROMA H
BORGOGARIBALDI, 12 00041 ALBANO LAZIALE

U.O.C. ANATOMIA ed ISTOPATOLOGIA

Certifico di aver effettuato il giorno ____/____/____ alle ore ____ il trattamento
antiputrefattivo ai sensi del D.P.R. 285 del 10 Settembre 1990

sulla salma di _____

presso _____ comune di _____

Via _____

Il decesso è avvenuto il ____/____/____ alle ore ____

L'accertamento necroscopico è stato effettuato dal Dott. _____

Il Necroforo

Al sig. Sindaco del comune di Velletri Prov. di Roma

Oggetto: Richiesta autorizzazione per:

- (a) Esumazioni ed eventuale riduzione dei resti mortali
- (b) Estumulazione da provvisorio a definitivo
- (c) Traslazione per ritumulazione in altro Comune

Per la salma di: _____

Il/la Sottoscritto/a

In qualità di:

CHIEDE

L'autorizzazione per il provvedimento di cui all'oggetto da eseguirsi sulla salma di cui sopra:
 nato/a a _____ il ___/___/_____ e deceduto/a il ___/___/_____
 a _____ e sepolto/a presso il civico cimitero di _____
 comune di _____

detta salma deve essere:

- (a) esumata per riduzione in ossario nel cimitero di:
- (b) estumulata o traslata nel civico cimitero di:
- (c) estumulata da provvisorio a definitivo nel civico cimitero di:
- (d).....

_____ Comune di _____ prov. _____

per esservi:

- (a) tumulata
- (b) ritumulata al loculo/cappella/tomba/area _____

Lotto _____ fila _____ n° _____

_____ li ___/___/_____

Il Richiedente

Al sig. Sindaco del comune di:
Velletri prov. di Roma

Oggetto: Istanza di autorizzazione al:

- Trasporto all'estero di defunto ai sensi, dell'art. 27 alla convenzione di Berlino del 19/02/1937
- Trasporto all'estero di defunto ai sensi, dell'art. 29 paese non convenzionato

Il/la sottoscritto/a.....della OO.FF.....

con sede in....., via.....nr.....

tel.....in qualità di delegato al servizio, dichiara di essere in possesso dei requisiti di legge atti allo svolgimento delle operazioni consentite e

CHIEDE

ai sensi dell' art.¹ DPR 10/09/1990, nr. 285, l'autorizzazione per il trasporto all'estero della salma di:

.....

nat... a il (atto.....)

in vita residente in via

deceduto il in

in data alle ore (atto.....) dal luogo del decesso all'estero, nello stato di

presso il cimitero di.....

da eseguirsi con²

.....

.....

Il trasporto sarà eseguito da

Allegati:

- Verbale chiusura feretro con i sigilli della ASL.
- Certificato di puntura conservativa.
- Estratto di morte.
- Nulla osta Autorità Consolare dello stato verso il quale è diretto il feretro³

1) scrivere art. 27 se il defunto viene estradato presso uno stato aderente la convenzione di Berlino, art. 29 se diretto in uno stato non aderente alla convenzione.

2) specificare se con autofunebre, o autofunebre fino all'imbarco e il tipo di imbarco.

3) solo se diretto in uno stato non aderente alla convenzione di Berlino.

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL COLLOCAMENTO DI DEFUNTO O RESTI MORTALI
IN SEPOLTURA PRIVATA IN CONCESSIONE

AL COMUNE DI VELLETRI (RM)

Il/la sottoscritto/a
nato/a il residente in
.....in qualità di
tel.

CHIEDE

ai sensi dell'art. 93 del DPR 285/90, l'autorizzazione al collocamento del defunto/resti mortali di:

.....
nato/a a il
in vita residente in
deceduto/a a il (atto.....)
nella sepoltura per tumulazione/inumazione in codesto cimitero Veliterno.

A questo scopo, dichiara sotto la propria responsabilità, ed esonerandone il il comune, che il defunto/a anzidetto/a ha titolo di essere accolta nella sepoltura privata anzidetta, in quanto:

.....
.....
.....

Si allegano:

- Ricevuta di versamento
- Copia dell'atto di concessione
-
-

Velletri lì

Il dichiarante

.....

**AUTORIZZAZIONE AL COLLOCAMENTO IN CONCESSIONE
COMUNE DI VELLETRI UFFICIO CIMITERIALE**

PROTOCOLLO NR. DEL

Oggetto: Art. 93, comma 1, DPR 285/90.

Autorizzazione al collocamento di defunto/a o resti mortali in sepoltura privata in concessione,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

richiamati gli Artt. 107 e ss. D.lgs. 18 agosto 2000, nr. 267;

richiamato l'Art. 93 DPR 285/90;

richiamato il regolamento di polizia mortuaria comunale;

vista la domanda presentata da

in data Per il collocamento in sepoltura privata concessionata, il defunto/a – resti mortali di:

.....

AUTORIZZA

Il collocamento del defunto/a – resti mortali di:

Nella sepoltura privata del cimitero di Velletri in concessione a:

.....

Avendone accertata la sussistenza del diritto a venirvi SEPOLTO, ai sensi dell'art. 93, DPR 285/90 e del regolamento comunale di polizia mortuaria.

Presso la sepoltura in

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....



COMUNE DI VELLETRI

(Provincia di Roma)

PASSAPORTO MORTUARIO

REPUBBLICA D'ITALIA Passaporto mortuario

Essendo state adempiute tutte le prescrizioni legali relative al confezionamento del feretro della salma

di (1) _____

nato il (2) _____

e deceduto il (3) _____

a (4) _____

può essere trasportato a mezzo di (5) _____

da (6) _____

attraverso (7) _____

a (8) _____

Il trasporto del cadavere sopra indicato essendo stato autorizzato, tutte le Autorità dei Paesi sul territorio dei quali il trasporto deve aver luogo sono invitate a lasciarlo passare liberamente e senza ostacoli.

Data _____

REPUBLIQUE D'ITALIE Laissez passer mortuarie

Toutes les prescription légales relatives à la mise en cercueil ayant été observées, la corp de

(1) _____

né le (2) _____

et decédé le (3) _____

à (4) _____

peut être transporté au moyen de (5) _____

de (6) _____

par (7) _____

a (8) _____

Le transport de ce corps ayant été autorisé, toutes Autorités des Pays sur le territoires desquels le transport doit avoir lieu sont invitées à le laisser passer librement et sans obstacle.

IL SINDACO

(1) Nome, cognome del defunto (2) Data di nascita (3) data della morte
(4) luogo del decesso (5) mezzo di trasporto (6) luogo di partenza
(7) Via (8) luogo di destinazione.

(1) Prenom, nom du defunt (2) Data de la naissance
(3) Data du décès (4) Lieu du décès (5) Moyen de transport
(6) Lieu de départ (7) Route (8) Lieu de destination.



COMUNE DI VELLETRI

PROVINCIA DI ROMA

Att. 16, 1.

SERVIZI CIMITERIALI

N° 0000

ATTO DI CONCESSIONE DI LOCULO CIMITERIALE

VISTO il regolamento di Polizia Mortuaria 10/09/1990 N° 285;

VISTO il pagamento del corrispettivo della concessione eseguito da:

.....nato...a.....(.....)
..... il....., residente a Prov.
Via/Piazza..... N°.....tel.....,
cod. fisc

Posto agli atti:

- a) bollettino c/c p. n°..... del....., Uff. P.T...I.....; per €.....in acconto e/o bollettino c/c p. n°.....
- b) del....., Uff. P.T.....; per €.....a saldo;

IL SINDACO

Concede per la durata di **50 ANNI DALLA MORTE** l'uso del/dei sottoscritto/i loculo/i nel cimitero di Velletri, riservati alla tumulazione di:

.....
NOME E COGNOME VIVENTE O DECEDUTO Settore tronco piano lato fila n°

La concessione è subordinata all'osservanza di tutte le norme di legge e dei regolamenti di Polizia Cimiteriale, che in parte sono appresso individuate, nonché alle relative disposizioni che le Autorità competenti potranno emanare in avvenire.

La concessione è personale e non cedibile.

La cessione potrà avere luogo esclusivamente in favore dell'Amministrazione Comunale, secondo le norme stabilite dal vigente regolamento di Polizia Cimiteriale.

I manufatti costruiti da Comune e concessi in uso per un determinato periodo di tempo ritornano di piena disponibilità dell'Amministrazione al termine della concessione o all'atto della rinuncia del concessionario.

Le operazioni di estumulazione di fine concessione sono a carico del Comune.

Con apposita domanda potrà essere richiesta una destinazione diversa dall'ossario comune per i resti mortali.

La decadenza o la revoca delle concessioni è dichiarata nei casi e per i motivi previsti dal regolamento.

Il concessionario si obbliga a rispettare tutte le norme generali e particolari di apposizione lapide e manutenzione del loculo.

Annualmente dovrà essere versato l'importo di € per la manutenzione ordinaria della struttura di tronco, pulizia e arredo generale dell'area cimiteriale.

Le spese relative all'atto di concessione per bolli, diritti, registrazione, ecc., sono a carico del concessionario.

Letto approvato e sottoscritto.

Velletri,.....

IL CONCESSIONARIO

IL DIRIGENTE

.....

.....



COMUNE DI VELLETRI

PROVINCIA DI ROMA

Alc; 16.2

SERVIZI CIMITERIALI

N° 0001

ATTO DI CONCESSIONE DI LOCULO CIMITERIALE TEMPORANEO

VISTA l'imminente disponibilità di loculi per la tumulazione definitiva non ancora ultimati o liberati;

VISTO l'ordine di servizio della dirigenza prot 143/sc del 16/03/2010 nel quale dispone il versamento della quota di € 1.264,18 in acconto anche per le tumulazioni temporanee;

VISTO il regolamento di Polizia Mortuaria 10/09/1990 N° 285;

VISTO il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Delibera di C.C. N°.....del.....

VISTO il pagamento del corrispettivo della concessione eseguito da:

... .., nato a().....
il..... .., residente a Prov.....
Via/Piazza.... N, tel.....
cod. fisc..... ..;

Posto agli atti:

a) bollettino c/c p. n°..... del....., Uff. P.T.....;
per €.....in acconto e/carta contabile n°.....
del....., Uff. banca pop lazio.....; per €..... a saldo;

IL SINDACO

Concede la collocazione temporanea e fino all'assegnazione di un loculo disponibile in via definitiva l'uso del sottoscritto loculo nel cimitero di Velletri, per la tumulazione di

1)
COGNOME E NOME VIVENTE O DECEDUTO Settore tronco piano lato fila n°

La concessione è subordinata all'osservanza di tutte le norme di legge e dei regolamenti di Polizia Cimiteriale, che in parte sono appresso individuate, nonché alle relative disposizioni che le Autorità competenti potranno emanare in avvenire.

La concessione è personale e non cedibile.

La cessione potrà avere luogo esclusivamente in favore dell'Amministrazione Comunale, secondo le norme stabilite dal vigente regolamento di Polizia Cimiteriale.

I manufatti costruiti da Comune e concessi in uso per un determinato periodo di tempo ritornano di piena disponibilità dell'Amministrazione al termine della concessione o all'atto della rinuncia del concessionario.

Le operazioni di estumulazione di fine concessione sono a carico del Comune.

Con apposita domanda potrà essere richiesta una destinazione diversa dall'ossario comune per i resti mortali.

La decadenza o la revoca delle concessioni è dichiarata nei casi e per i motivi previsti dal regolamento.

Il concessionario si obbliga a rispettare tutte le norme generali e particolari di apposizione lapide e manutenzione del loculo.

Annualmente dovrà essere versato l'importo di € per la manutenzione ordinaria della struttura di tronco, pulizia e arredo generale dell'area cimiteriale.

Le spese relative all'atto di concessione per bolli, diritti, registrazione, ecc., sono a carico del concessionario.

Che l'eventuale conguaglio per l'acquisto di una concessione definitiva verrà richiesto al momento dell'assegnazione

Letto approvato e sottoscritto.

Velletri,.....

IL CONCESSIONARIO

IL DIRIGENTE

.....

.....



COMUNE DI VELLETRI

PROVINCIA DI ROMA

Alle. 16.3

SERVIZI CIMITERIALI

N° 0000

ATTO DI CONCESSIONE DI LOCULO OSSARIO CIMITERIALE

VISTO il regolamento di Polizia Mortuaria 10/09/1990 N° 285;
VISTO il pagamento del corrispettivo della concessione eseguito da:

.....nato...a.....(.....)
..... il....., residente a Prov.
Via/Piazza..... N°.....tel.....,
cod. fisc

Posto agli atti:

- a) bollettino c/c p. n°..... del....., Uff. P.T...I.....; per €.....in acconto e/o bollettino c/c p. n°.....
- b) del....., Uff. P.T.....; per €.....a saldo;

IL SINDACO

Concede per la durata di **30 ANNI DALLA TUMULAZIONE** l'uso del/dei sottoscritto/i loculo/i nel cimitero di Velletri, riservati alla tumulazione di:

.....
NOME E COGNOME

.....
VIVENTE O DECEDUTO

.....
Settore tronco piano lato fila n°

La concessione è subordinata all'osservanza di tutte le norme di legge e dei regolamenti di Polizia Cimiteriale, che in parte sono appresso individuate, nonché alle relative disposizioni che le Autorità competenti potranno emanare in avvenire.

La concessione è personale e non cedibile.

La cessione potrà avere luogo esclusivamente in favore dell'Amministrazione Comunale, secondo le norme stabilite dal vigente regolamento di Polizia Cimiteriale.

I manufatti costruiti da Comune e concessi in uso per un determinato periodo di tempo ritornano di piena disponibilità dell'Amministrazione al termine della concessione o all'atto della rinuncia del concessionario.

Le operazioni di estumulazione di fine concessione sono a carico del Comune.

Con apposita domanda potrà essere richiesta una destinazione diversa dall'ossario comune per i resti mortali.

La decadenza o la revoca delle concessioni è dichiarata nei casi e per i motivi previsti dal regolamento.

Il concessionario si obbliga a rispettare tutte le norme generali e particolari di apposizione lapide e manutenzione del loculo.

Annualmente dovrà essere versato l'importo di € per la manutenzione ordinaria della struttura di tronco, pulizia e arredo generale dell'area cimiteriale.

Le spese relative all'atto di concessione per bolli, diritti, registrazione, ecc., sono a carico del concessionario.

Letto approvato e sottoscritto.

Velletri,.....

IL CONCESSIONARIO

IL DIRIGENTE

.....

.....



SERVIZI CIMITERIALI

N° 0000

ATTO DI CONCESSIONE DI LOCULO CINERARIO CIMITERIALE

VISTO il regolamento di Polizia Mortuaria 10/09/1990 N° 285;
VISTO il pagamento del corrispettivo della concessione eseguito da:

..... nato...a.....(.....)
..... il....., residente a Prov.
Via/Piazza..... N°.....tel.....,
cod. fisc

Posto agli atti:

- a) bollettino c/c p. n°..... del....., Uff. P.T....I.....; per €in acconto e/o bollettino c/c p. n°.....
- b) del....., Uff. P.T.....; per €.....a saldo;

IL SINDACO

Concede per la durata di **30 ANNI DALLA TUMULAZIONE** l'uso del/dei sottoscritto/i loculo/i nel cimitero di Velletri, riservati alla tumulazione di:

.....
NOME E COGNOME

.....
VIVENTE O DECEDUTO

.....
Settore tronco piano lato fila n°

La concessione è subordinata all'osservanza di tutte le norme di legge e dei regolamenti di Polizia Cimiteriale, che in parte sono appresso individuate, nonché alle relative disposizioni che le Autorità competenti potranno emanare in avvenire.

La concessione è personale e non cedibile.

La cessione potrà avere luogo esclusivamente in favore dell'Amministrazione Comunale, secondo le norme stabilite dal vigente regolamento di Polizia Cimiteriale.

I manufatti costruiti da Comune e concessi in uso per un determinato periodo di tempo ritornano di piena disponibilità dell'Amministrazione al termine della concessione o all'atto della rinuncia del concessionario.

Le operazioni di estumulazione di fine concessione sono a carico del Comune.

Con apposita domanda potrà essere richiesta una destinazione diversa dall'ossario comune per i resti mortali.

La decadenza o la revoca delle concessioni è dichiarata nei casi e per i motivi previsti dal regolamento.

Il concessionario si obbliga a rispettare tutte le norme generali e particolari di apposizione lapide e manutenzione del loculo.

Annualmente dovrà essere versato l'importo di € per la manutenzione ordinaria della struttura di tronco, pulizia e arredo generale dell'area cimiteriale.

Le spese relative all'atto di concessione per bolli, diritti, registrazione, ecc., sono a carico del concessionario.

Letto approvato e sottoscritto.

Velletri,.....

IL CONCESSIONARIO

IL DIRIGENTE

.....

.....



COMUNE DI VELLETRI

PROVINCIA DI ROMA

Att: 16.5

SERVIZI CIMITERIALI

N° 0000

ATTO DI CONCESSIONE

- TOMBA**
 SARCOFAGO CIMITERIALE
 EDICOLA O AREA

VISTO il regolamento di D.P.R. 10/09/1990 N° 285;

VISTO il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Deliberazione del C.C. N°del.....

VISTO il pagamento del corrispettivo della concessione eseguito da:

.....nato...a.....(.....)
 il....., residente a Prov.
 Via/Piazza..... N°.....tel.....,
 cod. fisc

Posto agli atti:

- a) bollettino c/c p. n°..... del....., Uff. P.T...I.....; per €in acconto e/o
 bollettino c/c p. n°.....
 b) del....., Uff. P.T.....; per €.....a saldo;

IL SINDACO

Concede alla famiglia.....fino a 30 anni dalla tumulazione dell'ultimo avente diritto in
 linea diretta e rispettivi coniugi fino al sesto grado del capostipite ivi seèpolto, capienza permettendo, l'uso
 della tomba, sarcofago, edicola o area..... posta nel Civico Cimitero di
 Velletri distinta:

Settore.....n°.....modulo.....posto n°.....

La concessione è subordinata all'osservanza di tutte le norme di legge e dei regolamenti di Polizia Cimiteriale, che in parte sono appresso individuate, nonché alle relative disposizioni che le Autorità competenti potranno emanare in avvenire.

La concessione è personale e non cedibile.

La cessione potrà avere luogo esclusivamente in favore dell'Amministrazione Comunale, secondo le norme stabilite dal vigente regolamento di Polizia Cimiteriale.

tomba, sarcofago, edicola o area concessa per un massimo di **99 anni** dalla concessione ritornano di piena disponibilità dell'Amministrazione al termine della concessione o all'atto della rinuncia del concessionario.

Le operazioni di estumulazione di fine concessione sono a carico del Comune.

Con apposita domanda potrà essere richiesta una destinazione diversa dall'ossario comune per i resti mortali.

Annualmente dovrà essere versato l'importo di € per la manutenzione ordinaria della struttura di tronco, pulizia e arredo generale dell'area cimiteriale.

Le spese relative all'atto di concessione per bolli, diritti, registrazione, ecc., sono a carico del concessionario.

Letto approvato e sottoscritto.

Velletri,.....

IL CONCESSIONARIO

IL DIRIGENTE

.....

.....



COMUNE DI VELLETRI

Provincia di Roma

Piazza Cesare Ottaviano Augusto. 1 – Centralino: 06.961581 –
Fax 06.96142504 – P.I. 1001051000

ALL. 1

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 07.07.2010

OGGETTO: Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Velletri.

Verbale di seduta.

In prosecuzione di seduta il Presidente invita l'Assessore Augusto Di Lazzaro ad illustrare la proposta deliberativa al punto 3 all'o.d.g., avente ad oggetto "Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Velletri."

Interviene, dunque, l'Assessore Augusto di Lazzaro.

Poi il Presidente apre la discussione sulla proposta.

Interviene il Consigliere De Santis.

- **ENTRA il Consigliere Andolfi.**
- **Presenti n. 21 Consiglieri. (Presenti n. 21/31).**
- **Assenti il Sindaco e n. 9 Consiglieri (Pallocca, Monaco, Righini, Cerini, Quaglia, D'Andrea Fabio, Trivelloni, Ciarcia, Nardini).**

Intervengono i Consiglieri Barracchia, Rolando Cugini, Borri, Andreozzi.

- **ENTRA il Consigliere Cerini.**
- **Presenti n. 22 Consiglieri. (Presenti n. 22/31).**
- **Assenti il Sindaco e n. 8 Consiglieri (Pallocca, Monaco, Righini, Quaglia, D'Andrea Fabio, Trivelloni, Ciarcia, Nardini).**

- **ESCE il Consigliere Andreozzi.**
- **Presenti n. 21 Consiglieri. (Presenti n. 21/31).**
- **Assenti il Sindaco e n. 9 Consiglieri (Pallocca, Monaco, Righini, Quaglia, D'Andrea Fabio, Trivelloni, Ciarcia, Nardini, Andreozzi).**

Intervengono i Consiglieri Taddei e Ladaga, il quale chiede la sospensione della seduta.

Interviene l'Assessore Augusto Di Lazzaro.

Alle h. 11.14 il Presidente sospende la seduta.

Alle h. 11.56 il Presidente riapre la seduta e dispone si proceda alla verifica dei presenti.

- **Procedutosi per appello nominale, risultano presenti il Sindaco e n. 21 Consiglieri. (Presenti n. 22/31).**
- **Assenti n. 9 Consiglieri (Pallocca, Monaco, Righini, Cerini, Quaglia, D'Andrea Fabio, Trivelloni, Ciarcia, Nardini).**

La seduta è valida.

Il Presidente annuncia la presentazione congiunta, da parte di tutte le forze politiche presenti in Consiglio, di emendamenti al Regolamento oggetto di approvazione.

- **ENTRA il Consigliere Cerini.**
- **Presenti il Sindaco e n. 22 Consiglieri. (Presenti n. 23/31).**
- **Assenti n. 8 Consiglieri (Pallocca, Monaco, Righini, Quaglia, D'Andrea Fabio, Trivelloni, Ciarcia, Nardini).**

L'Assessore Di Lazzaro dà lettura degli emendamenti congiuntamente presentati, di seguito trascritti:

“EMENDAMENTO proposto ad iniziativa di MPV, IDV, PD, PDL, Moderati per Velletri, SA:

Oggetto: approvazione del nuovo regolamento di polizia mortuaria del Comune di Velletri.

EMENDAMENTO alla proposta deliberativa della G.C. 383 del 19/11/2009 .

Il Consiglio Comunale di Velletri ;

t e n u t o c o n t o

- che l'ufficio del servizio cimiteriale ha redatto un nuovo regolamento cimiteriale di polizia mortuaria che risponde ai canoni previsti dall'attuale normativa in linea con le necessità del comune ;
- che il suddetto nuovo regolamento è allegato alla delibera della G.C. 383 del 19/11/2009, sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale ;

nell'intento di migliorare e meglio precisare taluni aspetti normativi e regolamentari sulla gestione dei servizi cimiteriali ;

d e l i b e r a

di apportare le seguenti modifiche e/o integrazioni al nuovo regolamento di polizia mortuaria, così come predisposto dalla Giunta Comunale, aggiungendo le seguenti previsioni :

- Al Capo XIII (norme di servizio) dopo l'art. 93) è aggiunto l'art. 93) bis : *ART. 93 bis - OBBLIGHI E DIVIETI PER GLI OPERATORI E VISITATORI DEL CIMITERO.*

1. Il personale che svolge servizio all'interno dei cimiteri deve essere ben riconoscibile ed è tenuto ad osservare il presente regolamento. In particolare è fatto obbligo di:

- a) tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo, mantenendo un abbigliamento dignitoso, non fumare all'interno dei cimiteri ed in particolare durante le operazioni cimiteriali;
- b) fornire al pubblico ogni informazione possibile, per quanto di competenza;

c) vigilare al fine di far rispettare il presente regolamento.

2. Allo stesso è fatto, inoltre, rigoroso divieto di:

a) eseguire lavori per conto di terzi, di qualsiasi natura, sia pure fuori dell'orario di servizio o anche gratuitamente;

b) ricevere compensi, in qualunque forma offerti (ad es. mance), o sollecitarli;

c) segnalare al pubblico nominativi di ditte operanti nel settore cimiteriale, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

d) esercitare una qualunque attività connessa a quella cimiteriale per fine di lucro, indipendentemente dal fatto che essa venga svolta all'interno o all'esterno dei cimiteri, anche fuori dall'orario di servizio;

e) trattenere per sé o per terzi oggetti e materiali di qualunque specie rinvenuti o recuperati nei cimiteri.

3. L'inosservanza dei commi precedenti, nonché di obblighi o divieti risultanti dal presente regolamento, costituisce infrazione disciplinare, salvo che il fatto non costituisca violazione più grave.

4. All'interno dell'area cimiteriale è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo ed in particolare è vietato :

a) fumare, tenere contegno chiassosi;

b) entrare con biciclette, motocicli ed altri veicoli non autorizzati;

c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, ornamenti, lapidi;

d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori e/o spazi;

e) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

f) fotografare o filmare o all'interno dell'area cimiteriale salvo specifica autorizzazione;

g) eseguire lavori o/e iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione dei concessionari;

h) turbare il libero svolgimento dei cortei, dei riti religiosi o commemorazioni; svolgere qualsiasi attività commerciale;

i) l'accattonaggio.

Chiunque non rispettasse all'interno dei cimiteri le disposizioni di cui sopra sarà richiamata o/e diffidato dal personale di custodia e quando ne ricorrano gli estremi , richiedere l'intervento degli agenti della Forza Pubblica.

ART. 93 ter - PERSONALE DELLE DITTE AUTORIZZATE AI LAVORI NELL'AREA CIMITERIALE.

1. Le ditte autorizzate sono tenute a comunicare formalmente al Comune i nominativi del personale destinato ad operare all'interno dei cimiteri.

2. All'interno dell'area cimiteriale gli addetti delle ditte autorizzate dovranno esibire ben visibile il tesserino di riconoscimento, munito di foto-tessera e conforme al modello predisposto dall'Amministrazione.

3. Gli addetti sono tenuti ad un comportamento e ad un abbigliamento decoroso, consoni al luogo, oltre che alla massima cortesia nei rapporti con l'utenza.

4. La contestazione delle infrazioni agli obblighi di cui ai comma precedenti sono demandate all'ufficio dei servizi cimiteriali e verranno notificate ed addebitate alla ditta da cui il personale dipende.

5. Salva l'adozione dei più gravi provvedimenti applicabili, è facoltà dei medesimi ottenere dalla Forza Pubblica l'immediato allontanamento dall'area cimiteriale dei soggetti che, diffidati, persistano in comportamenti lesivi del decoro del luogo o che comunque arrechino disturbo alla generalità dell'utenza.

Inoltre si modifica l'articolo 58 del regolamento relativo alle concessioni a tempo determinato allegato alla delibera 383 del 19.11.2009 e nello specifico:

Comm.b) da anni 40 per loculi ossario si modifica in anni 30;

Comm.c) da anni 40 per loculi per urne cinerarie si modifica in anni 30.”

Interviene il Segretario Generale Dott.ssa Rossella Menichelli.

Il Presidente apre la discussione sugli emendamenti presentati.

Interviene il Consigliere Andolfi.

Interviene il Consigliere Rolando Cugini.

Interviene il Consigliere Cerini.

Per dichiarazioni di voto sulla proposta deliberativa, così come emendata, intervengono i Consiglieri Cestrilli e Borri.

Poi il Presidente del Consiglio pone in votazione gli emendamenti presentati.

Procedutosi a votazione per appello nominale, gli emendamenti vengono **APPROVATI**, all'**UNANIMITA'** dei presenti, con il seguente risultato:

- **Presenti il Sindaco e n. 22 Consiglieri. (Presenti n. 23/31).**
- **Assenti n. 8 Consiglieri (Pallocca, Monaco, Righini, Quaglia, D'Andrea Fabio, Trivelloni, Ciarcia, Nardini).**
- **Votanti n. 23.**
- **VOTI A FAVORE n. 23, su n. 23 PRESENTI e N. 23 VOTANTI.**

- **ESCE il Consigliere Cerini.**
- **Presenti il Sindaco e n. 21 Consiglieri. (Presenti n. 22/31).**
- **Assenti n. 9 Consiglieri (Pallocca, Monaco, Righini, Quaglia, D'Andrea Fabio, Trivelloni, Ciarcia, Nardini, Cerini).**

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta deliberativa emendata.

Procedutosi a votazione per appello nominale, la proposta deliberativa così come emendata è **APPROVATA** all'**UNANIMITA'** dei presenti con il seguente risultato:

- **Presenti il Sindaco e n. 21 Consiglieri. (Presenti n. 22/31).**
- **Assenti n. 9 Consiglieri (Pallocca, Monaco, Righini, Quaglia, D'Andrea Fabio, Trivelloni, Ciarcia, Nardini, Cerini).**
- **Votanti n. 22.**
- **VOTI A FAVORE n. 22, su n. 22 PRESENTI e N. 22 VOTANTI.**

Il Presidente consegna al Consigliere Ladaga una relazione su questione dello stesso in seno alla Conferenza dei Capigruppo, in ordine alla situazione contributiva dei dipendenti dell'Azienda Speciale di Velletri.


Tutti gli interventi sono riportati nella trascrizione della registrazione della seduta.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
(Giuliano Cugini)



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Rossella Menichelli)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è stata affissa all'albo il
..... 26.8.2010 per restarvi
15 giorni ai sensi di Legge.

Addì 26.8.2010

Il Messo Comunale



IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Rossella Prosperini



Il Messo Comunale

.....

Copia del presente verbale è stata pubblicata all'albo
..... e contro la stessa
..... sono stati presentati reclami.

Addì

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio;

Vista la certificazione del Messo Comunale;

ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio dal al come
prescritto dall'art. 124 del D. Lgs. 267/2000

- è divenuta esecutiva il giorno _____;
- Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000).

Velletri, _____

Il Segretario Generale
